

Ciro Troiano

Co(r)sa nostra

**Lineamenti e tecniche
per il contrasto alle corse clandestine di cavalli**



**OSSERVATORIO
NAZIONALE
ZOOMAFIA**

**Prima edizione
2024**

**L'Osservatorio Nazionale Zoomafia
collabora con tutte le Forze dell'Ordine
e la magistratura per indagini e operazioni
di contrasto ai reati zoomafiosi.
Per una consulenza tecnico-giuridica e
richieste di collaborazione,
gli organi di polizia giudiziaria
possono scrivere direttamente all'autore
all'indirizzo email:
osservatoriozoomafia@lav.it**

© COPYRIGHT LAV

Viale Regina Margherita 177 – 00198 Roma

Riproduzione consentita citando, anche per singole parti, la fonte:

Ciro Troiano – Co(r)sa nostra - LAV 2024

Finito di stampare nel mese di Marzo 2024

Ciro Troiano

Co(r)sa nostra

**Lineamenti e tecniche
per il contrasto alle corse clandestine di cavalli**



**OSSERVATORIO
NAZIONALE
ZOOMAFIA**

**Prima edizione
2024**

SOMMARIO

1. Premessa	4
2. Il maltrattamento organizzato di animali	7
3. Il fenomeno	11
4. Le infiltrazioni mafiose	14
5. Competizioni non autorizzate	21
5.1 Le aggravanti	24
5.2 Pericolo per l'integrità fisica degli animali	26
5.3 Il possesso di video	28
6. Spettacoli o manifestazioni vietati	31
7. Il concorso di persone alla commissione del reato	35
8. L'associazione per delinquere	41
9. Il maltrattamento di animali	48
10. Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura	50
11. Doping, farmaci e maltrattamento	53
12. Esercizio abusivo della professione di veterinario	60
13. Interruzione di pubblico servizio e blocco stradale	64
14. Scommesse clandestine	68
15. Gli accertamenti di polizia giudiziaria	70
15.1 Gli ausiliari di polizia giudiziaria	71
15.2 Cosa cercare e sequestrare in sede di perquisizione	72
15.3 Altre violazioni da accertare	75
16. Corse clandestine e Social	77
17. Le spese di mantenimento dei cavalli sequestrati	81
18. Avviso orale e Foglio di via obbligatorio	83
19. Normativa di riferimento	89
20. Giurisprudenza	96

*“Se mi devo basare sulla mia esperienza
sono fandonie, la mafia non esiste.
Ma leggendo vari autori che hanno parlato di mafia,
come il Pitrè, dovrebbe significare bellezza:
e non solo fisica, ma anche spirituale.
Se dico “un bel cavallo”, il cavallo è mafioso?”*

Luciano Liggio, il “re dei corleonesi”.

1. PREMESSA

È ormai ampiamente dimostrato il preminente interesse della criminalità organizzata nel settore del gioco, determinato dagli elevatissimi e rapidi guadagni, dalla possibilità di riciclare ingenti somme provenienti da attività illecite, ed infine dai bassi rischi giudiziari previsti per le singole condotte criminose.

Uno dei contesti collegati alle scommesse ed interessato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata è quello delle corse ippiche legalmente autorizzate, alle quali si affiancano le corse clandestine. Alla base delle illegalità nell'ippica, come per tutti i gruppi criminali, ci sono i soldi. È proprio qui che occorre intervenire, sui flussi di denaro, sul capitale accumulato, sull'evasione fiscale, se si vuole adoperare una efficace e decisa azione di contrasto, e le esperienze investigative lo dimostrano: laddove sono stati fatti accertamenti di natura economico-fiscale è stata inferta una ferita profonda.

Vari gli ambiti di illegalità che riguardano le gare ufficiali: gestione delle puntate clandestine presso i punti scommesse, azioni che incidono sulla regolarità dello svolgimento delle corse, come accordi occulti tra scuderie o driver, intimidazioni nei confronti dei fantini, somministrazione di sostanze dopanti ai cavalli che gareggiano.

Le corse clandestine di cavalli, invece, oltre a riproporre alcune delle condotte criminali precedentemente

descritte, assumono, in tema di illegalità e controllo del territorio, particolare rilevanza. Tali corse, attività criminale lungamente sottovalutata, insieme alle scommesse illegali e al rischio per la incolumità di persone e animali, rappresentano una plateale manifestazione del potere della criminalità che si appropria di pezzi del territorio.

I numeri relativi alle corse clandestine e alle illegalità nell'ippica sono chiari: in 25 anni, da quando abbiamo iniziato a raccogliere i dati per il Rapporto Zoomafia, ovvero dal 1998 al 2022 compreso, sono state 4223 le persone denunciate, 1389 i cavalli sequestrati e 155 le corse e gare clandestine bloccate o denunciate.

Eventi criminali che coinvolgono decine di persone e che pongono in essere un vero e proprio rito collettivo di esaltazione dell'illegalità che trova ampia risonanza sui Social. Ai cavalli che corrono clandestinamente sulle strade vengono dati nomi di battaglia che vanno da quelli dei boss Totò Riina, Provenzano detto *Binnu u' Tratturi*, e Carmine Schiavone, detto *'o Malese*, sino a Bin Laden e Puparo. Per questi campioni vengono scritte poesie e canzoni neomelodiche che accompagnano i video delle corse, diffusissimi sui Social.

La presenza di canzoni, di musica, di spettacolarizzazione, attesta che siamo di fronte non solo a fatti criminali, ma a una "cultura criminale", molto radicata in determinati contesti, che si nutre di consensi e simpatie popolari; e in alcune zone il linguaggio mafioso si confonde con quello dei cavallari. Non si tratta solo di tradizioni legate al cavallo, ma di cosciente partecipazione a condotte illegali, dell'aperta adesione ad attività delinquenziali e ai valori da esse espressi. Per questo non basta reprimere un mero caso criminoso, un determinato atto delinquenziale, ma occorre contrastare il substrato culturale che determina, favorisce e nutre tali crimini.

La subcultura criminale che caratterizza questo tipo di corse si evince anche dai commenti e dalle foto pubblicate sul Web. Internet, anche per le corse clandestine,

come per altri fenomeni criminali, rappresenta un mezzo che favorisce gli affari loschi. Ci sono pagine Social più o meno esplicitamente dedicate alle corse clandestine e alle scuderie coinvolte. I video delle gare illegali vengono pubblicati apertamente, senza alcuna precauzione.

Negli ultimi anni si registra una maggiore attenzione investigativa con attività che non si esauriscono con l'interruzione delle singole gare o col sequestro delle stalle abusive. Diverse attività investigative hanno dato il segnale di andare nella giusta direzione guardando questo fenomeno in un'ottica criminale più complessa.

Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire lineamenti operativi a coloro che a vario titolo sono impegnati nel contrasto e nella repressione di queste condotte criminali. Un taccuino, un quaderno di appunti pratico e concreto, senza pretesa di essere esaustivo, che permetta di orientarsi nei percorsi normativi e operativi.

Combattere uno specifico settore criminale significa combattere la criminalità in senso lato. È un concetto che dovrebbe essere comunemente accettato, una cosa normale, perché è proprio la normalità della legalità che spaventa i mafiosi, poiché la criminalità, come bacillo infettivo, cresce e si riproduce in una coltura di miasmi malsani, nutrendosi di illegalità, compromessi, connivenze e corruzione.

2. IL MALTRATTAMENTO ORGANIZZATO DI ANIMALI

Il maltrattamento organizzato di animali assume diverse forme e connotati, ma tutti i filoni hanno in comune l'elemento business. Per questo tali reati si accompagnano quasi sempre a quelli finanziari, fiscali o legati al contrabbando.

Il maltrattamento di animali è un reato plurioffensivo poiché sono diversi i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

- ◆ Innanzitutto, il maltrattamento *offende l'animale nella sua integrità psicofisica*, in quanto essere senziente capace di provare dolore, di rispondere positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, di anelare a vivere armoniosamente nel proprio ambiente o nel contesto che lo circonda e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire.
- ◆ *Offende il sentimento per gli animali*, ovvero la relazione interspecifica tra umani e animali basata sul diffuso sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da atti di crudeltà, violenza o trascuratezza agiti nei loro riguardi.

A questi beni giuridici, ampiamente riconosciuti in dottrina, possiamo aggiungere altri. Il maltrattamento di animali, infatti:

- ◆ *Offende la società* perché alimenta l'indifferenza verso la sofferenza altrui, generando una cultura antisociale in quanto la crudeltà nei riguardi degli animali è strettamente correlata ad altre forme di violenza;
- ◆ *Offende il sentimento di sicurezza* dei cittadini poiché aumenta la percezione del crimine;
- ◆ *Offende l'ordine e la Sicurezza pubblica* poiché molti delitti contro gli animali sono commessi nell'ambito di sodalizi criminali rappresentando una funzione di controllo e di dominio territoriale (si pensi alle corse clandestine di cavalli, ai combattimenti tra cani e alle relative scommesse).

I reati contro gli animali, come le nostre analisi hanno messo in evidenza, sono spesso *reati associativi*, ovvero perpetrati da gruppi di individui legati da vincolo associativo finalizzato alla commissione di reati correlati allo sfruttamento economico e materiale di animali o di parte di essi. Alcune tipologie di maltrattamento, come le corse clandestine di cavalli, sono intrinsecamente, ontologicamente consociative e trovano la loro consumazione solo sotto forma di evento programmato e organizzato. Esse richiedono la formazione preliminare dell'associazione o del concorso di più persone, senza i quali l'evento-maltrattamento non si può realizzare. Sotto questo aspetto, il sodalizio diventa il presupposto necessario per concretare il maltrattamento.

L'associazione è resa necessaria non solo per esigenze tecniche, logistiche o organizzative, ma anche per ragioni strettamente economiche. Eventi delittuosi come le scommesse clandestine richiedono la disponibilità di capitali e la celere accessibilità a denaro liquido di cui solo un gruppo organizzato può disporre.

La gestione di questi eventi zoodelittuosi risponde alle esigenze del “mercato criminale” che richiedono, per rea-

lizzare l'evento in modo sicuro e protetto, suddivisione dei compiti e dei ruoli, dinamismo, celerità e sicurezza.

Suddivisione dei compiti e dei ruoli: ogni componente deve avere un ruolo o ruoli definiti. La suddivisione delle funzioni è resa necessaria dalla complessità dell'evento delittuoso che pretende una realizzazione *ad hoc* delle varie fasi con specifiche competenze anche tecniche.

Dinamismo: capacità di adattamento, di operare in situazioni ostili e ostative, e al contempo di sfruttare ogni situazione favorevole improvvisa. Situazioni cangianti e impreviste richiedono risposte celeri e risolutive, capaci di far fronte al mutare degli scenari. L'organizzazione di corse clandestine di cavalli, ad esempio, richiede una rapida e immediata abilità organizzativa, capace di operare in un contesto improvviso e mutevole e di rispondere rapidamente alle esigenze originate dal mutare del contesto operativo.

Sicurezza: la riuscita di ogni evento criminale è legata fortemente alla sicurezza e alla protezione delle varie fasi operative. Per sicurezza non s'intende solo la capacità di controllo e di prevenzione di eventi di contrasto, come l'azione delle forze dell'ordine, ma anche la copertura e l'operare discretamente in difesa dell'obiettivo criminoso che si vuole raggiungere. Si tratta, in pratica, della capacità di portare a sistema l'illegalità. Nella gestione delle corse clandestine, ad esempio, la sicurezza richiede un'azione discreta, un'organizzazione protetta da eventuali infiltrazioni, pronta a redimere controversie e a risolvere problemi, capace di controllare il territorio e di far fronte a un intervento ostile da parte delle forze di contrasto.

I reati associativi zoomafiosi, seppur finalizzati in via prioritaria alla consumazione di un determinato delitto, richiedono nelle varie fasi della realizzazione del reato, la consumazione di più e diversi altri reati, corollario indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo criminoso.



Ne consegue che la consumazione di un reato di minore entità può rappresentare un evento sentinella del tentativo di consumazione di reati di maggiore spessore criminale. Il rischio è che questi segnali, questi eventi sentinella rappresentati da reati minori, non vengano compresi e vengano considerati come eventi isolati, privi di interesse investigativo, vanificando così la loro capacità di portare a individuare altri e ben più gravi reati.

3. IL FENOMENO

Le corse clandestine sono organizzate da clan e gruppi malavitosi su circuiti abusivi o direttamente su strade. Normalmente la gara si svolge all'alba; i cavalli arrivano nel furgone, il "vanetto". Le auto vengono messe di traverso, per interrompere la circolazione, per non far passare auto e mezzi. La gente sta ai bordi della strada: tifa e fa chiasso. Possono essere cento, come cinquecento, come molti di più. I picciotti chiudono le strade e controllano le vie secondarie. Altri fanno da palo. Tutto è clandestino, ma tutto è a cielo aperto. Le gare si fanno quasi sempre sulle stesse strade. Le persone coinvolte sono quasi sempre le stesse, i cavalli pure. Le corse clandestine di cavalli fanno parte di un pericoloso percorso di "devianza delle coscienze", soprattutto delle nuove leve, verso azioni e comportamenti delinquenziali, paralleli e contigui a quelli mafiosi.

Storicamente le organizzazioni criminali dedite alle scommesse clandestine hanno sviluppato nei palii e nelle corse di cavalli una sicura attività lucrativa, consolidata dal controllo del territorio venuto meno alla legalità. In particolare, le corse di cavalli organizzate in occasione delle feste religiose vedono sovente la presenza di elementi malavitosi direttamente coinvolti nell'organizzazione di corse clandestine che si svolgono in circuiti impropri, predisposti finanche nelle principali arterie di comunicazione stradale.



La febbre da cavalli è una brutta malattia, si sa. Come si sa anche che il mondo degli ippodromi è spesso ricettacolo delle più varie illegalità. Non è un segreto che quasi tutti i boss della camorra napoletana avessero la passione dei cavalli e delle corse. Così come i malavitosi siciliani o calabresi.

Un fenomeno criminale, quello delle corse clandestine, che infesta diverse regioni, in particolare Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Lazio, Abruzzo, ma sono stati registrati casi anche in altre regioni, come Basilicata, Molise e Marche.

La fenomenologia di una corsa clandestina di cavalli è stata analizzata anche dalla Cassazione: «Il tutto era finalizzato all'organizzazione di vere e a proprie corse clandestine che si svolgevano secondo un rituale che prevedeva tre diverse fasi: una prima fase ispettiva e di controllo del percorso di gara, rigorosamente sulle pubbliche vie, nell'ambito della quale alcuni soggetti avevano il compito di effettuare dei giri di ricognizione; una seconda fase di raduno presso il luogo di partenza degli spettatori interessati alla gara, i quali perfezionavano le scommesse sul vincitore; infine una terza fase, costituita dalla partenza dei cavalli all'orario prestabilito seguita da un corteo di motocicli disposti ad "U" in modo da accerchiare i quadrupedi e garantire che la gara volgesse al termine. I sodali programmavano le corse con regolarità, pianificando nei dettagli orari, luoghi, peso degli animali e dei rispettivi fantini, e la posta in gioco, ricorrendo a tal fine ad un linguaggio univoco, di certo non comprensibile per i soggetti esterni all'associazione, codice che, invece, consentiva ai sodali di intendersi alla perfezione. Ulteriore conferma dell'accordo criminale era offerta dalla stabilità dei rapporti tra i sodali, i quali avevano una ben precisa divisione dei ruoli» (Cassazione Penale – Sezione III – 28 febbraio 2012, Sentenza n. 7671).

Un "evento" simile – che a volte ha tutti i connotati di una manifestazione pubblica – implica capacità operati-

ve, organizzative e di controllo non di poco conto. Mentre nelle regioni del Sud l'organizzazione è ascrivibile alla criminalità comune e, in alcuni casi, a quella organizzata, nelle regioni del Centro, invece, a gestire le gare clandestine sono soprattutto gruppi di Rom e Sinti.

4. LE INFILTRAZIONI MAFIOSE

Sono riduttive le analisi che relegano le gare clandestine ai confini della microcriminalità, senza contiguità con interessi economici e illegali di più ampio spessore. Al contrario, esiti giudiziari e analisi investigative testimoniano come esse rientrano nel circuito criminale territoriale e siano inserite in un più ampio e allarmante contesto delittuoso, rappresentando l'estrinsecazione di un carisma delinquenziale ostentato, che rafforza la fama criminale di soggetti storicamente appartenenti a famiglie mafiose.

Le corse clandestine nei cavalli sono un'attività in sé illecita da cui deriva l'immediata percezione del manifestarsi del governo del territorio, potendo esso ben desumersi già dall'intero apparato organizzativo ed esecutivo di simili iniziative: nel centro abitato e attraverso l'occupazione e lo sbarramento con spiegamento di forze delle strade pubbliche. L'organizzazione delle competizioni clandestine è funzionale agli interessi del gruppo mafioso, sia per ragioni economiche (premi e scommesse), sia per ribadire la supremazia sul territorio e consolidare i rapporti all'interno del gruppo. Si rileva altresì che tale attività richiede il ricorso a modalità esecutive che sono consentite dalle sue stesse prerogative mafiose, essendo necessaria la mobilitazione

di un certo numero di persone e di mezzi e la capacità di controllare il territorio, rendendo praticamente nulla la probabilità che taluno, di fronte al blocco della circolazione per un certo lasso di tempo, possa chiamare le forze dell'ordine e, comunque, rivendicare il diritto di percorrere la strada pubblica interdetta (a tale proposito cfr. Cassazione penale sez. I – 19/11/2021, n. 6252).

Ancora su questo punto: le corse clandestine di cavalli, oltre che fonte di introiti illeciti connessi alle scommesse, integrano una delle più eclatanti manifestazioni del prestigio criminale e del controllo mafioso del territorio (Cfr. Cassazione penale sez. I – 10/09/2020, n. 32118), e consentono di manifestare all'esterno il completo governo del territorio, attraverso l'occupazione e lo sbarramento delle strade pubbliche e l'impegno di uomini e mezzi (Cfr. Cassazione penale sez. I – 13/01/2022, n. 142309).

Diverse inchieste hanno confermato l'interesse di alcuni sodalizi mafiosi per le corse clandestine di cavalli e le relazioni semestrali della Divisione Investigativa Antimafia (DIA) sovente fanno riferimento agli interessi dei clan per le corse clandestine e le scommesse illegali. In merito a Messina, si legge nella Relazione DIA gennaio – giugno 2020: “Nella parte più settentrionale della città, dove si trova il rione Giostra, è stabilmente radicato il clan Galli-Tibia la cui attività è frequentemente rivolta all'organizzazione e allo svolgimento delle corse clandestine di cavalli”.

«La presenza, all'interno della realtà criminale messinese - fino ad oggi nota per essere costituita da gruppi associativi operanti a livello meramente locale – di tale promanazione della mafia catanese, sovraordinata rispetto agli altri clan cittadini e avente caratteristiche diverse e autonome, consente di affermare che “cosa nostra” non si è per nulla disinteressata della città di Messi-

na, cogliendo, anzi, l'occasione per sfruttarne il territorio e per trarre il massimo profitto dalla sua rinnovata presenza. (...) Ed è soprattutto la corruzione a rappresentare la leva privilegiata per ottenere appalti, per la gestione del moderno e lucroso affare del gioco e delle scommesse, per mantenere anche vecchie tradizioni locali, come la gestione delle corse di cavalli, oltre che per mantenere ogni attività in cui l'associazione s'impegni e trovi profitto» (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – Relazione Annuale 2019 – periodo 01/07/2018 – 31/12/2019).

«Nel quadro della associazione di tipo mafioso, si inserivano attività associative criminali quali quella di organizzazione di corse clandestine, espressione di un capillare controllo del territorio, tale da poter consentire la chiusura di interi tratti di strada urbana con la totale acquiescenza da parte dei residenti» (Cfr. Cassazione penale sez. IV – 07/07/2023, n. 34357).

Nel 2017, a Messina, nell'ambito dell'operazione "Zikka", i Carabinieri eseguirono una Ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un sodalizio criminale, riconducibile al clan Spartà, responsabile di aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata all'esecuzione di corse clandestine di cavalli. Nello specifico, le investigazioni comprovarono come la consorteria organizzasse mensilmente corse clandestine di cavalli lungo le principali arterie stradali cittadine, gestendo il collaterale, lucroso circuito delle scommesse illegali.

Sempre nel 2017, con l'operazione "Beta", veniva alla luce la presenza di una cellula di Cosa nostra catanese, diretta emanazione della famiglia etnea dei Santapaola-Ercolano. A carico del sodalizio furono evidenziati, tra gli altri, interessi nelle corse clandestine dei cavalli.

Sono stati documentati «i rapporti tra il gruppo Galli e alcuni affiliati alla famiglia dei Santapaola, finalizzati a organizzare gare ippiche tra scuderie messinesi e ca-

tanesi. L'indagine, inoltre, ha evidenziato il ruolo apicale nel clan di un soggetto che utilizzava la propria rivendita di ortofrutta come luogo di incontro per l'organizzazione delle competizioni clandestine svolte lungo i viali del rione». (Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento – Attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Luglio – Dicembre 2021).

In riferimento al clan Nicotra di Misterbianco, si legge nella relazione della DIA: «Compagine connotata della tipica aggregazione familiare, il clan è dedito tradizionalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, all'usura e alle rapine (anche fuori provincia), è inoltre uno dei maggiori gestori delle corse clandestine di cavalli e delle correlate scommesse illegali. Opera prevalentemente nel quartiere cittadino di Picanello, dove convive con l'articolazione territoriale della famiglia Santapaola, che ne esercita l'egemonia». (Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento – Attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Luglio – Dicembre 2021).

Nel 2016, invece, con l'operazione "Totem" fu individuato un gruppo criminale, riconducibile al clan Galli-Tibia, dedito, tra le altre cose, anche alla raccolta di scommesse illegali su corse clandestine di cavalli.

Andando indietro nel tempo vanno ricordate le operazioni "Pista di sabbia" e "Gramigna", entrambe del 2011. Con la prima, i Carabinieri di Messina trassero in arresto 20 persone, dedite all'organizzazione di competizioni clandestine tra cavalli, disputate lungo alcune importanti arterie stradali cittadine. Con la seconda operazione, sempre ad opera dei Carabinieri, furono complessivamente 37 le persone arrestate e indagate a vario titolo per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di svariati delitti, tra cui organizzazione di corse clandestine di cavalli.

Nel corso dell'Operazione Galassia, che nel 2018 por-

tò all'arresto di appartenenti a cosche 'ndranghetiste, è stato accertato anche «l'esercizio, da parte di alcuni componenti dell'articolato sodalizio criminale di ulteriori attività illecite, quali l'esercizio abusivo di attività creditizia, l'organizzazione di corse clandestine di cavalli con la contestuale raccolta illegale di scommesse, la creazione di sale adibite a bische clandestine, gestite da soggetti appartenenti e/o contigui a cosche di 'ndrangheta operanti sul territorio reggino, il riciclaggio ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti». (Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, SEZ. II della Relazione finale «Influenza e controllo criminali sulle attività connesse al gioco nelle sue varie forme» Approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del 13 settembre 2022).

Sempre in riferimento ad una famiglia 'ndranghetista si legge in una sentenza della Cassazione in merito al business delle corse clandestine: «contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non poteva certamente reputarsi attività secondaria o mero "hobby" dei sodali, rappresentando storicamente una lucrosa attività dei L., per come accertato nei processi (*Omissis*) e (*Omissis*); le corse clandestine di cavalli, oltre che fonte di introiti illeciti connessi alle scommesse, integravano una delle più eclatanti manifestazioni del prestigio criminale e del controllo mafioso del territorio» (Cassazione penale sez. I – 10/09/2020, n. 32118).

«La provincia di Frosinone rappresenta dunque un punto d'incontro e di equilibrio tra proiezioni extraregionali di consolidate realtà criminali e gruppi autoctoni stanziali sul territorio. La sussistenza di forti interessi perseguiti da questi ultimi sodalizi è stata ulteriormente confermata dalla recente operazione "Ultima corsa" (P.p. n. 2240/20, iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino) del settembre 2022,

condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino a carico di soggetti della famiglia di origine Sinti stanziata nel territorio sorano. Gli indagati dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, usura ed estorsione, nonché di organizzazione di corse clandestine di cavalli (Possessori di cavalli adibiti alle gare e conduttori degli stessi, in particolare nella giornata pasquale del 12 aprile 2020, in grave violazione della normativa nazionale che imponeva il divieto di circolazione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, una decina di persone appartenenti alla famiglia dei Di Silvio, svolgevano una corsa abusiva di cavalli in una via del centro cittadino, filmando e postando il tutto sul web. In risposta al clamore mediatico sollevatosi e allo sdegno espresso dal primo cittadino, veniva pubblicato dai medesimi soggetti un video a carattere verosimilmente minatorio, gravemente allusivo a eventuali atti di ritorsione)». (Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento – Attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, Gennaio – Giugno 2022, pagg. XII-XIII).

Appare incredibile come queste inchieste siano accomunate da condotte criminali ricorrenti, sistematiche, seriali, che seguono schemi, rituali, e hanno continuità temporale. Infatti, gli individui coinvolti commettono gli stessi reati più volte; il *modus operandi* è ripetitivo e la *scena criminis* è quasi sempre la stessa. Inoltre, varie indagini hanno documentato che parallelamente alle corse clandestine di cavalli le consorterie si rivolgono con attenzione al settore della raccolta delle scommesse e dei giochi on line. Attraverso la gestione dei centri scommesse, infatti, come messo in luce dalla DIA, esse accrescono la propria capacità di penetrazione e controllo di altre attività nel territorio, in una sorta di circolo vizioso, cogliendo non solo opportunità di riciclaggio, ma anche la



possibilità di dare lavoro a persone organiche a Cosa nostra.

Contrastare questo delitto, oltre a salvare animali, si trasforma in antimafia sociale e riconsegna del territorio alla legalità.

5. COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE

Va subito detto che l'articolo 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), contrariamente a quanto recita il titolo, non riguarda solo i combattimenti tra animali ma tutte le "competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Entrano, pertanto, in tale previsione anche le corse clandestine di cavalli, le gare di tiro di pesi o di zavorre, ecc., le corse tra cani in cinodromi abusivi.

«Per integrare il delitto ex art. 544-quinquies c.p. è sufficiente, trattandosi in tal caso di reato di pericolo, che sia foriera di rischi per la loro incolumità fisica» (Cassazione penale sez. III – 10/05/2023, n. 24673). Quindi non richiede altresì che agli animali sia stata causata una concreta sofferenza.

Il primo comma dell'articolo 544-quinquies c.p. prevede una sanzione per chi "promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento. La giurisprudenza della Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che "promotore" non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazio-



ne, partecipando alla fase preparatoria della medesima (cfr. Cass. 1 21 maggio 1973, Cianci, RV 125957). Nel concetto di promotore, quindi, va compreso non solo l'ideatore di una manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita. Affinché ricorra la figura del promotore, non è necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (cfr. Cass. 1 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175).

Il ruolo di promotori dell'associazione è stato riconosciuto in capo a coloro che sono in grado di scegliere quando e come organizzare (ovvero "attaccare") una corsa, riuscendo a coordinare le loro iniziative, occupandosi di ogni aspetto delle gare, dal reclutamento dei fantini all'individuazione delle "vedette", dall'acquisto all'addestramento dei cavali, dalla gestione delle scommesse alla distribuzione dei relativi proventi. Il ruolo di partecipi, invece, è stato riconosciuto in capo a coloro che, pur non svolgendo funzioni organizzative all'interno dell'associazione per delinquere, ne fanno comunque parte attivamente, coadiuvando stabilmente i promotori nei compiti caratterizzanti le attività associative, ad esempio nella programmazione delle corse clandestine e nell'addestramento dei cavalli (Cfr. Cassazione penale sez. III - 12/07/2019, n. 50778).

In merito a chi organizza, «il ruolo di organizzatore è stato riconosciuto a chi, tra i vari accoliti, fosse stato specificamente incaricato, ed avesse di fatto espletato, i compiti necessari alla preparazione e all'allestimento delle competizioni secondo le peculiari modalità che caratterizzavano lo stesso programma criminoso, ovvero sia utilizzando cavalli appositamente dopati al fine di potenziarne le prestazioni naturali e ricorrendo a piste occasionali o su strade asfaltate o su percorsi comunque improvvisati, e dunque in condizioni non compatibili con le caratteristiche fisiologiche degli animali così da causare loro gravi sofferenze» (Cassazione penale sez. III - 10/05/2023, n. 24673).

È stato precisato che il ruolo di organizzatore e quello di promotore possono ben essere svolti dallo stesso soggetto. «Monitorare il tragitto lungo il percorso impiegato in occasione dello svolgimento delle competizioni clandestine, partecipare ad alcune competizioni come fantino e organizzare l'attività dell'associazione criminale, occupandosi degli acquisti dei cavalli, dando indicazioni ai sodali sulla tipologia e sulla posologia dei farmaci da somministrare illecitamente agli animali, programmando nuove gare, partecipando al loro svolgimento, commentando le gare già disputate e le scommesse e confrontandosi con i sodali, con cui si incontrava nella scuderia, sui risultati delle stesse, dimostrano la piena consapevolezza del contributo fornito alla articolata struttura necessaria allo svolgimento dell'attività, ma anche i ruoli promozionale e organizzativo che il ricorrente, senza illustrarne le ragioni, ritiene in concreto non cumulabili nello stesso soggetto» (Cassazione penale sez. V – 13/01/2023, n. 16928).

Gli elementi necessari per la realizzazione del reato sono l'assenza di autorizzazione e il carattere di “pericolo” per l'integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere. «La fattispecie dell'art. 544-quinquies c.p. richiede per il suo perfezionamento l'assenza di una autorizzazione allo svolgimento della gara e la idoneità della stessa a mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali coinvolti. (Fattispecie: sequestro probatorio applicato su due cavalli per violazione al reato di cui all'art. 544-quinquies c.p., commi 1 e 2; gli animali, che erano denutriti e feriti, erano impegnati in competizioni non autorizzate e pericolose per la loro condizioni di salute ed integrità fisica)» (Cassazione Penale – Sezione III – 6 ottobre 2011, Sentenza n. 42072).

«L'art. 544-quinquies c.p. punisce la condotta di chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. Il terzo comma sanziona, tra l'altro, la condotta del proprietario o comunque del detentore dell'a-

nimale impiegato, con il suo consenso, nei combattimenti e nelle competizioni di cui al comma 1. Per le competizioni è necessario, ai fini della sussistenza del reato, il concorso di entrambe le condizioni che la fattispecie incriminatrice così individua: a) l'una, di natura formale, costituita dalla mancanza di autorizzazione della competizione; b) l'altra, di natura sostanziale, costituita dal pericolo per l'integrità fisica degli animali che può derivarne. È sufficiente che manchi una sola delle due condizioni per escludere la rilevanza penale della partecipazione dell'animale alla competizione. Il tenore della norma, inoltre, è tale da non richiedere l'attualità del pericolo, ma la concreta possibilità che esso si verifichi secondo una valutazione che deve essere effettuata *ex ante* in base sia alle modalità di svolgimento della competizione che al contesto in cui si svolge, compresa la presenza di servizi atti a impedire o comunque a prevenire o diminuire il rischio di pregiudizio per l'integrità fisica degli animali che vi prendono parte. È infatti convincimento di questa Suprema Corte che il pericolo per l'integrità fisica degli animali coinvolti in competizioni non autorizzate può derivare non solo dalla competizione in sé (pericolo intrinseco), ma anche dalle complessive condizioni, non solo di tempo, di luogo e di spazio, in cui essa si svolge (pericolo estrinseco)» (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 42434, ud. del 07/05/2015, Pres. Fiale).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 544-quinquies, anche i proprietari o i detentori degli animali impiegati nelle competizioni non autorizzate, se consenzienti, incorrono in una sanzione penale. Questo provvedimento mira a reprimere un'abitudine molto diffusa, quella di consegnare gli animali a terzi per farli partecipare alle "gare" senza esporsi in prima persona.

5.1 LE AGGRAVANTI

cui la pena è aumentata da un terzo alla metà. Vediamo in dettaglio quali sono:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate. La presenza di bambini o minorenni nel giro delle corse clandestine non è un'ipotesi remota. Significative, in tal senso, alcune indagini che hanno accertato la presenza di minorenni nello svolgimento di corse con Pony. Per quanto riguarda l'aggravante per il concorso di persone armate, si tratta di una fattispecie che esercita una funzione preventiva ed è diretta ad impedire il verificarsi di fatti dannosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il legislatore non si è limitato a sanzionare condotte di illecito impiego di armi, ma ha anticipato la punibilità a condotte prodromiche allo stesso impiego, come la semplice presenza di persone armate, senza che delle armi stesse si faccia uso. Ne deriva che l'interesse tutelato dalle fattispecie è da individuarsi nella prevenzione dei reati contro l'ordine pubblico. La presenza di armi in tali contesti può generare comportamenti lesivi dell'ordine e della tranquillità pubblica e può far sorgere pericolo per gli operatori di polizia nel corso di attività repressive dei fenomeni descritti e rendere più difficile il mantenimento dell'ordine. Non occorre per la consumazione dell'aggravante che con le armi venga assunto un atteggiamento offensivo o minaccioso, in quanto la sola presenza di persone armate rappresenta un pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico. Riteniamo che l'aggravante sia contestabile anche laddove le armi delle persone che partecipano ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate tra animali siano da queste legittimamente portate e detenute, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione di armi.

2) se le predette attività sono promosse utilizzando vide-

oriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni.

- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Per i casi di aumento di pena, previsti dall'art. 544-quinquies, c. 2, n. 1, 2, 3 c.p., è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato – art. 381 c.p.p. – nonché l'applicazione delle misure cautelari personali – articoli 280, 287 c.p.p.⁽¹⁾.

5.2 PERICOLO PER L'INTEGRITÀ FISICA DEGLI ANIMALI

Non sono punite tutte le competizioni tra animali ma solo quelle abusive che presentano oggettivi rischi di procurare danni fisici agli animali. "Integrità" è lo stato di ciò che è intero, intatto, completo, che non ha subito menomazioni, mutilazioni, danni.

Le corse clandestine sicuramente possono essere idonee a procurare danni agli animali: i cavalli sono costretti a correre lungo strade asfaltate e spesso si procurano seri danni agli arti, sovente vengono imbottiti di droghe e anabolizzanti e sono frustati in continuazione. Gli incidenti non sono rari e quando il cavallo subisce seri danni o muore è abbandonato sul posto o è portato in qualche macello abusivo. Non solo corse, ma anche gare di forza: il cavallo deve trainare una zavorra composta da un carro con le ruote bloccate e carico di quintali di materiale, come sacchi di sabbia, legname, ecc. Le scommesse in questo caso sono due: sulla resistenza del cavallo a sopportare il peso e sulla sua capacità di muovere il carro per almeno tot metri.

Una corsa di cavalli in circuiti non ufficiali o addirittura su strada, quindi, presenta tutte le caratteristiche

di pericolosità necessarie per integrare il reato, perché espone gli animali al rischio di lesioni fisiche dovute al tracciato non in regola, all'assenza di accorgimenti tecnici per prevenire lesioni agli animali, al pericolo di scivoli sull'asfalto, alle sollecitazioni che subiscono i legamenti quando si corre su pista non battuta, alla mancanza di paratie laterali a protezione dei cavalli, all'uso del frustino e del "torcilingua", ecc.

Anche se le corse non si tengono su strade asfaltate, oltre ai danni già ricordati si possono avere quelli dovuti alla mancanza di un manto di fondo privo di pietrame. Al di là di queste considerazioni, è indubbio che una corsa clandestina di cavalli costituisca un evento intrinsecamente pericoloso; lo prova il fatto che sovente si verificano incidenti, anche mortali, in ippodromi ufficiali, che comunque presentano quelle caratteristiche strutturali atte a prevenire incidenti, che sono assenti, invece, nelle corse su strada. In questo senso, l'evento-reato (gara clandestina) diventa reato di pericolo in quanto condotta che "può mettere in rischio l'integrità fisica degli animali".

Per la sussistenza del reato, quindi, non è richiesta la prova dell'effettiva lesione fisica, ma occorre l'idoneità della condotta a violare l'integrità fisica dell'animale, ancorché in concreto non l'abbia violata. La legge, infatti, esige che il fatto sia suscettivo di procurare danni o lesioni agli animali e non anche che queste ultime siano state effettivamente procurate. Insomma, le competizioni clandestine tra animali rappresentano un reato di pericolo: è sufficiente a consumarlo la probabilità del verificarsi del fatto offensivo dell'integrità fisica. Com'è noto, i reati di pericolo sono quelli in cui la condotta posta in essere dall'agente pone soltanto in pericolo il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, senza produrgli alcun danno. L'esistenza dei reati di pericolo è giustificata dall'esigenza di anticipare la soglia di tutela di alcuni interessi considerati dal legislatore particolarmente rilevanti. Per tale motivo, la semplice messa in pericolo del

bene è punita non a titolo di tentativo, ma come reato consumato.

5.3 IL POSSESSO DI VIDEO

Il dispositivo di cui al punto 2 dell'art. 544-quinquies, come abbiamo visto, fa riferimento anche a un generico "materiale contenente scene o immagini". Si ritiene che entrino nella previsione anche foto, video sui cellulari, CD, DVD, chiavette contenenti tali immagini o video.

L'elemento decisivo affinché si possa applicare l'aumento di pena è la "promozione" degli eventi utilizzando le videoriproduzioni o il materiale vietato. È noto che, tra l'altro, il verbo "promuovere" significa "favorire", "sostenere", "incrementare", "spronare", "proporre", "far progredire una cosa", "dare impulso a qualcosa", "far conoscere qualcosa", "pubblicizzare qualcosa", ecc. Riteniamo che anche lo scambio o la vendita di video o altro materiale con immagini possa rientrare nell'ampio significato di "promuovere", posto che tali attività (lo scambio e la vendita), comunque contribuiscono alla conoscenza e alla pubblicità degli eventi incriminati. L'elemento alla base della diffusione di questo materiale (e quindi anche della sua vendita o scambio) è l'interesse che tali incontri o gare suscitano in alcuni ambienti marginali della nostra società, ma a sua volta questo interesse viene favorito, sostenuto e rafforzato proprio dai filmati e dalle immagini.

L'aumento di pena si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella consumazione del reato, a prescindere dal ruolo rivestito. Tanto per fare un esempio, nel corso di un procedimento a carico di una persona ritenuta responsabile di concorso nella realizzazione del delitto di organizzazione di corse clandestine di cavalli "promossi" con video, ancorché l'imputato abbia avuto un ruolo marginale, il giudice di merito nella sua valutazione deve tener conto dell'aumento di pena, così come ne

deve tener conto per un eventuale organizzatore o attore principale.

Ma il semplice possesso di un video relativo alle corse clandestine, ai combattimenti o alle altre competizioni vietate è censurabile penalmente? Riteniamo che ciò dipenda dall'uso e dal contesto nel quale si determina il possesso. Crediamo che possa costituire violazione penale la disponibilità di tale materiale solo in ambito direttamente collegato alle competizioni illegali, perché ciò comporta il proseguimento dei fini e degli interessi delittuosi, e non in contesti diversi come, ad esempio, studi televisivi o sedi delle associazioni protezionistiche, perché in questi ultimi casi l'eventuale uso è collegato a scopi giornalistici o educativi che mirano a combattere il fenomeno e non certo a favorirlo.

L'eventuale responsabilità deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della *res* incriminata, ma anche alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del responsabile e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Se nel corso di una perquisizione domiciliare disposta nell'ambito di un'inchiesta sulle gare illegali di cavalli, la p.g. operante trova video di corse clandestine, riteniamo che si possa procedere a carico del responsabile ai sensi dell'articolo 648 c.p., in quanto il video rappresenta il provento del delitto previsto dall'articolo 544-quinquies, punto 2.

Com'è noto, commette il delitto di ricettazione chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. Il reato in questione presuppone che anteriormente a esso sia stato commesso altro delitto e, in questo

caso, il delitto consumato antecedentemente è quello di “promozione” di combattimenti tra animali attraverso l’uso di videoregistrazioni, atteso che, come abbiamo visto, i video vengono realizzati per promuovere e favorire l’evento vietato. In questo senso, anche il semplice possesso di una videocassetta o video da parte di persona coinvolta nel “giro”, può costituire reato, in quanto l’elemento psicologico sufficiente alla realizzazione del delitto va individuato nella consapevolezza di possedere qualcosa che proviene da un’attività illecita e/o di ricavare un profitto per sé o altri, in modo indiretto (propaganda degli incontri) o in modo diretto (compravendita della videocassetta).

In tema di ricettazione, la consapevolezza dell’agente circa l’illecita provenienza della cosa, presupposto soggettivo per la configurabilità del delitto *de quo*, può trarsi anche da elementi indiretti, ma solo nell’ipotesi in cui la loro coordinazione logica ed organica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della mala fede (II Sezione penale, Massima 8072/1996 del 23-08-1996). E sicuramente vi è malafede in chi è coinvolto, a qualsiasi titolo, nel business delle competizioni illegali.

Al punto 3 dell’art. 544-quinquies c.p. è previsto l’aumento della pena per il “colpevole” che cura la ripresa o la registrazione degli eventi incriminati. Per “colpevole” va inteso colui che a qualsiasi titolo concorre alla realizzazione del reato e riconosciuto tale da sentenza del Tribunale. Tanto per fare un esempio, se una persona è sorpresa dalla polizia giudiziaria mentre riprende con una videocamera una gara clandestina e successivamente viene condannata per concorso nella realizzazione del reato, il giudice di merito dovrà determinare la pena tenendo presente anche quest’aggravante. Non occorre dimostrare che le riprese sono finalizzate a pubblicizzare gli eventi, in quanto la condotta censurabile consiste nel curare la “ripresa” o la “registrazione”, indipendentemente dal fine. In ultimo, la parola “registrazione” include anche la semplice riproduzione audio.

6. SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI

L'art. 544-quater c.p. prende in considerazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli spettacoli e le manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali. I soggetti attivi del reato sono chiunque concorre, a qualsiasi titolo, nell'organizzazione dell'evento (comprese le attività di coordinamento, predisposizione, direzione, ecc.) e chiunque promuove l'evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola e lo pubblicizza. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri o se ne deriva la morte dell'animale.

Lo spettacolo o manifestazione può consistere in ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza o altro) svolta alla presenza del pubblico. Per l'integrazione del reato è necessario che siano rinvenuti "strazio e sevizie"; tuttavia, la loro sussistenza deve essere valutata a priori, ovvero dall'esame delle modalità esecutive dello spettacolo o della manifestazione, che possono essere tali da far ritenere inevitabile l'evento sofferenza che ne potrebbe derivare (legame causale). La giurisprudenza ha definito lo strazio e le sevizie come "inflizione di gravi sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo" (Cass. Pen. Sez. III, 11.10.1996, n. 601). Nel caso in cui ad uno spettacolo o manifestazione



di per sé non produttivi di strazio o sevizie per gli animali sia fatto partecipare un animale che, per la sua età o per le condizioni fisiche o di salute, non sia idoneo a sopportare gli sforzi che l'evento richiede, l'ipotesi realizza il reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.).

In caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., si applicano le pene accessorie della confisca e della sospensione o interdizione da determinate attività di cui all'art. 544-sexies c.p.

Sorge la necessità di analizzare brevemente il rapporto tra l'art. 544-quater c.p. e il successivo art. 544-quinquies in merito alle corse clandestine di cavalli. Il richiamo a spettacoli e manifestazioni presenti nel primo articolo evocano un evento pubblico, ufficiale, riconosciuto come i significati delle parole in esame richiamano.

Per spettacolo s'intende una "rappresentazione teatrale, cinematografica, canora e generalmente artistica che ha luogo di fronte a un pubblico" (Lo Zingarelli Interattivo). Rappresentazione in pubblico di un'opera "che viene percepita con la vista o l'udito o entrambe le facoltà. Detto di cosa che è degna di essere osservata o ammirata per la sua eccezionalità" (Enciclopedia Rizzoli-Larousse). Ancora, "qualsiasi esibizione artistica che si svolge davanti a un pubblico di spettatori appositamente convenuto... rappresentazioni e manifestazioni varie che si svolgono in luogo pubblico..." (Dizionario Lingua Italiana UTET).

È considerata manifestazione "qualsiasi dimostrazione pubblica, o spettacolo destinato a un vasto pubblico" (Lo Zingarelli Interattivo). Sulla stessa linea il "Dizionario Lingua Italiana UTET" e l'Enciclopedia Rizzoli-Larousse che la definiscono rispettivamente come "spettacolo pubblico destinato a largo concorso di popolo", e "spettacolo a larga partecipazione pubblica". Quindi, in conclusione, lo spettacolo è un'espressione del "pensiero creativo" tesa al soddisfacimento di esigenze estetiche, intellettuali e spirituali; la manifestazione è un evento pubblico che richiama un vasto numero di spettatori.

Tra gli spettacoli e manifestazioni a cui è diretta la tutela penale dell'art. 544-quater c.p. possano essere annoverati gli eventi circensi, le corse di cavalli autorizzate, le gare di cani nei cinodromi e tutti gli spettacoli pubblici o manifestazioni che fanno uso di animali.

A ben vedere le caratteristiche di clandestinità, illegalità, segretezza che accompagnano le corse clandestine fanno sì che le stesse non possano essere annoverate *tout court* tra gli spettacoli o le manifestazioni previste dalla norma e quindi la censura penale va ricavata nell'art. 544-quinques c.p. che punisce, tra le altre cose, la promozione e l'organizzazione "di competizioni non autorizzate tra animali". Non a caso tali competizioni sono inserite nello stesso articolo che sanziona i combattimenti tra animali, evento di per sé illegale e vietato.

Se la corsa però (e ci sono precedenti in tal senso) avviene in una struttura pubblica non autorizzata, come un ippodromo che opera senza le dovute autorizzazioni, e l'evento presenta i caratteri di una vera e propria manifestazione pubblica, ma in realtà la competizione, ancorché apparentemente legale, non è autorizzata, vi è concorso tra le due norme.

Piena applicazione dell'articolo in questione, invece, per i palii, le sagre e le manifestazioni con cavalli autorizzate a livello locale, in quanto il carattere pubblico e legale dell'evento giustifica l'eventuale piena applicazione del reato in esame. «In tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi di manifestazione folcloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 727 comma 4 c.p., nel testo allora vigente e poi in parte trasfuso nell'art. 544-quater comma 1 c.p., relativamente

alla tradizionale corsa dei carri tenutasi nel comune di Ururi, nella quale, secondo l'accusa, i buoi che trainavano i carri venivano impiegati in modo incompatibile con la loro natura, in quanto costretti e spronati ad una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati» (Cass. Pen., sez. III, 22 giugno 2004, n.° 37878).

7. IL CONCORSO DI PERSONE ALLA COMMISSIONE DEL REATO

Le corse clandestine, come abbiamo visto, si annoverano tra i reati organizzati e strutturati. Nel nostro ordinamento, l'articolo 110 c.p. disciplina il concorso di persone alla commissione di un reato, il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che, quando più persone concorrono al medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

Il concorso di persone può essere materiale, consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato (come può essere, ad esempio, il trasportare i cavalli sul luogo dell'incontro, individuare o allestire il sito, curare gli animali usati nelle corse clandestine, ecc.), o morale, consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso (incitare gli animali nel corso di una gara, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso, ecc).

Il dolo nel concorso di reato non richiede una precisa e completa conoscenza dei dettagli dell'attività criminale ma presuppone la comune consapevolezza sull'evento finale (Cfr. Tribunale, Vicenza, 21/07/2020, n. 226).

I partecipanti ai cosiddetti caroselli di moto che precedono e seguono i cavalli da corsa, forniscono un contributo concreto alla realizzazione dell'evento delittuoso, in quanto, oltre ad incitare gli animali, fanno da apripista e

proteggono i gareggianti, favorendo così lo svolgimento della corsa. Sono loro stessi parte integrante della manifestazione clandestina.

Tra le condotte individuate in giurisprudenza come contributo fattivo all'organizzazione delle corse clandestine, ricordiamo, a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo, le seguenti:

- ◆ allenare i cavalli su strada;
- ◆ prepararli alla gara;
- ◆ partecipare alle gare in veste di fantini;
- ◆ impedire l'accesso alla strada con un furgone per favorire la corsa;
- ◆ reperire i partecipanti necessari alla formazione delle "batterie";
- ◆ somministrare farmaci e sostanze dopanti;
- ◆ far partecipare i propri cavalli alla gara;
- ◆ partecipare ai "caroselli" con moto e auto;
- ◆ fornire l'occorrente per ferrare i cavalli;
- ◆ fungere da palo;
- ◆ fornire suggerimenti o indicazioni di carattere tecnico;
- ◆ raccogliere scommesse sulla gara.

«Si può affermare che, affinché si possa ritenere sussistente il concorso di persone, non sia necessario che il contributo del concorrente costituisca un presupposto necessario per la commissione del reato bastando, viceversa, che il contributo causale del coautore si inserisca eziologicamente nell'iter di esecuzione del reato, anche semplicemente contribuendo con una iniziale istigazione alla commissione dello stesso, o mediante condotte di agevolazione e di aiuto (si pensi al soggetto che fornisce

suggerimenti o indicazioni di carattere tecnico in materia di reati contro il patrimonio), o, ancora, attraverso la semplice presenza sul luogo del reato, che non si concretizzi in una mera connivenza o in una assistenza passiva, bensì nel dare un senso di sicurezza e protezione all'autore materiale (si pensi, in tema di rapina, alla figura del "palo")» (Fonte: Brocardi.it)

In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Cfr. I Sezione penale, Massima 4805/1997 del 22-05-1997). In tal senso va riconosciuta anche alla semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, l'idoneità a costituire estremo integrante della partecipazione criminosa (Cfr. VI Sezione penale, Massima 1108/1997 del 06-02-1997). Non solo, il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo senza che occorra un "previo concerto", cioè in un preventivo accordo d'intenti, diretto alla realizzazione dell'evento (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 1365 del 2 ottobre 1997).

Se più persone si radunano ai margini di una strada dove si sta svolgendo una competizione clandestina tra animali, incitando i cavalli e manifestando vistosamente il loro apprezzamento, è evidente, oltre che logico, che sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di partecipare a un evento *contra legem*.

È stato osservato che ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione,

delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato. L'aiuto prestato in corso d'opera rientra nella fattispecie del concorso di persone nel reato, e non del favoreggiamento, purché, sotto il profilo psichico, vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata fattispecie plurisoggettiva e, sul piano oggettivo, nell'ipotesi di presenza, non casuale, di un soggetto sul luogo del delitto da cui la risoluzione criminosa dell'esecutore materiale abbia tratto motivo di rafforzamento (Cfr. Corte di Appello di Trento, 16/02/2022, n. 31. Fonte: Guida al diritto 2023, 3).

Il reato non si consuma necessariamente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga quando l'attività sia ancora "in itinere" (cfr. III Sezione penale, Massima 3506/1996 del 06-04-1996). Ancora: "Per il concorso di persone nel reato non è necessario un previo accordo ma è sufficiente qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo" (Cass. Pen., Sez. II, 29 aprile 2013, ud. 15 gennaio 2013, Sent. n. 18745).

In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui e, contestualmente, l'attività costitutiva del singolo concorrente può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Cfr. Tribunale, Massa, sez. uff. indagini prel., 30/12/2014, n. 20).

L'attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di

ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso come l'incitamento a far combattere i cani o a scommettere. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso, quand'anche iniziata all'insaputa del correo.

Secondo la Cassazione «Il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento, a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui». (Cass. sez. 1, 1 luglio 1992 n.9482, P.G. in proc. Chieppa; sez. 1, 2 ottobre 1997 n.1365, Tundo; Sez. Un. 22 novembre 2000 n.31, Sormani; sez. 2, 19 ottobre 2005 n.44301, Dammacco; sez. 5, 15 maggio 2009 n.25894, Catanzaro).

«Del tutto inconsistente deve ritenersi l'eccezione insussistenza di alcun ruolo come organizzatori delle competizioni, condotta questa mai contestata ai prevenuti, risolvendosi invece il loro contributo alle gare nella partecipazione alle gare in veste di fantini, nonché fornendo, come nel caso del D., il proprio ausilio alla riuscita della competizione alla guida del suo furgone con il quale impediva l'accesso agli estranei così da lasciare libera la pista, ovvero collaborando, come nel caso dello Z., al reperimento dei partecipanti necessari alla formazione delle batterie. Condotta cui si aggiunge, per entrambi, quella della de-

tenzione dei farmaci e delle sostanze dopanti all'interno delle proprie stalle, e per il D. l'esito positivo alle analisi del crine per due dei suoi cavalli, segno inequivoco della loro adesione al sodalizio e del coinvolgimento nel programma criminoso. Né rileva il fatto che si trattasse, a detta della difesa, di fantini professionisti, condizione che non elimina la clandestinità delle manifestazioni cui gli imputati prendevano parte e, conseguentemente, le insopportabili sofferenze procurate ai cavalli chiamati a gareggiare» (Cassazione penale sez. III – 10/05/2023, n. 24673).*

8. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Come abbiamo visto, diverse inchieste hanno dimostrato il vincolo associativo che lega gli organizzatori di corse clandestine e hanno fatto emergere la presenza di gruppi particolarmente attivi e molto dinamici sotto il profilo economico, che fanno uso di modalità operative particolarmente sofisticate. Si tratta di gruppi di individui spesso gerarchicamente organizzati, dotati di una struttura, di regole, di vertici, di sistemi di controllo, di “codici” e “canoni”, costituiti per commettere il reato di organizzazione di competizioni tra animali non autorizzate e crimini per fini di lucro, come le scommesse clandestine.

Ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 416 c.p. (Associazione per delinquere), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione.

I requisiti che differenziano l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato si ravvisano:

- 1) nel vincolo associativo, tendenzialmente stabile o permanente tra tre o più soggetti, destinato a durare anche dopo la realizzazione di ciascun delitto programmato;
- 2) nella indeterminatezza del programma criminoso a fronte, invece, del vincolo occasionale tra più persone circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati tipico del concorso di persone nel reato;

3) nell'esistenza di una stabile struttura, risultante dall'organizzazione di uomini e mezzi, funzionale a realizzare gli obiettivi criminosi programmati.

L'elemento che discrimina la fattispecie dell'associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato, quindi, è costituito dalla natura dell'accordo criminoso. Nel concorso di persone nel reato, l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma delittuoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (cfr. VI Sezione penale, Massima 5649/1997 del 13-06-1997).

In pratica, l'associazione differisce dal concorso di persone nel reato in quanto l'accordo che dà vita alla sua costituzione è a carattere permanente e programmatico (volto, cioè, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con pericolo permanente per l'ordine pubblico); invece, quello che determina il concorso di più persone nel reato è a carattere precario e contingente, esaurendosi appena il reato è stato commesso, ed è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati.

I delitti propri di tali gruppi, che possono fungere da presupposto per la concretizzazione del reato associativo, oltre a quelli specifici previsti dai vari commi dell'articolo 544-quinquies c.p., sono quelli di furto, ricettazione e maltrattamento di animali (animali utilizzati nelle competizioni), di uccisione di animali (animali che vengono uccisi dopo incidenti) di traffico di anabolizzanti e sostanze dopanti, di riciclaggio di denaro proveniente da delitto.

La condotta punibile va individuata nel contributo effettivo e attuale apportato dai singoli associati, per lo più attraverso l'assunzione di un ruolo continuativo, sì che ne risulti dimostrata l'*affectio societatis*, ossia la consape-

volezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio e di apportare un contributo effettivo alla vita del gruppo in vista del perseguimento dei suoi scopi. Dunque, per la configurabilità del reato, occorrono sia la coscienza e volontà reciproca di far parte dell'associazione, sia l'intento di realizzare utilità comunque indebite, vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante la gestione e il controllo di attività economiche, vuoi mediante iniziative di altro genere.⁽²⁾

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Secondo una consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso a un generico programma delittuoso (VI Sezione penale, Massima 5500/1998 del 11-05-1998).

In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p.; la lettera della norma, infatti, postula solo una pluralità di delitti programmati, e lo spirito di essa consiste nell'assicurare la punizione di condotte che, per un verso, non raggiungono il livello di concorso di persone nel reato con il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto e, per un altro verso, costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico e cioè per la società, poiché non si esauriscono in un mero accordo per perpetrare crimini ma implicano la realizzazione di un'organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma messo a punto. Il reato associativo non richiede una struttura articolata o complessa o un'esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i

compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. È irrilevante la sussistenza o meno di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero l'avvalersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato (Cfr., I Sezione penale, Massima 66/1997 del 30-01-1997; V Sezione penale, Massima 1 1899/1997 del 18-12-1997; I Sezione penale, Massima 3161 /1995 del 23-03-1995). Per l'applicazione del reato associativo sono fondamentali le attività investigative da parte della polizia giudiziaria e del p.m., poiché l'esistenza del "*pactum sceleris*" deve essere suffragata con prove certe che devono reggere in dibattimento.

In merito alla corse clandestine di cavalli, la Cassazione ha confermato la sussistenza del delitto di associazione per delinquere specificando che «L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass., Sez. V, 3/11/2004, n. 42635). Nella specie, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere finalizzata ai delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali» (Cass. Pen., Sez. III - 28 febbraio 2012, Sent. n. 7671).

Sempre in merito all'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato «la puntuale reiterazione delle gare, allestite con cadenza settimanale, come accertato dalle indagini protrattesi per almeno cinque mesi e dunque in un considerevole lasso temporale, sulla falsariga del medesimo schema organizzativo all'interno del quale si muovevano in veste di organizzatori sempre gli stessi soggetti, sia pure avvicinandosi fra loro nelle varie mansioni esecutive, laddove erano invece soltanto alcuni dei partecipanti eventualmente a variare, e la sostanziale omogeneità delle condotte la realizzazione delle quali era consentita dalla disponibilità di dotazioni comuni, esclude per ciò stesso l'accidentalità dell'accordo. Va infatti ribadito che il criterio distintivo tra il delitto di associazione a delinquere e il concorso di persone nel reato risiede proprio nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Cassazione penale sez. III - 10/05/2023, n. 24673).

In merito alla partecipazione e alla distinzione tra associazione e contributo occasionale alla realizzazione del reato di organizzazione di corse clandestine, riportiamo uno stralcio, illuminante, di una sentenza: «Non va confusa la fase esecutiva, che certamente postula specifiche intese per la scelta dei luoghi, per la convocazione dei partecipanti e per l'allestimento della singola gara, con il programma criminoso di fondo, volto all'organizzazione di competizioni clandestine con cavalli costretti a gareg-

giare in condizioni che ne compromettevano l'integrità fisica e sottoposti a trattamenti farmacologici eccitanti così da danneggiarne lo stato di salute, a sostegno del quale milita *in primis* l'adozione dello stesso collaudato schema organizzativo in cui preliminarmente i partecipanti procedevano alla preparazione dei cavalli mediante la bardatura e l'iniezione delle sostanze dopanti, cui faceva seguito la designazione delle batterie e l'effettuazione delle scommesse e infine lo svolgimento della corsa dove i cavalli venivano frustati energicamente dai fantini, accompagnati a latere da auto che suonavano incessantemente il clacson e da cui provenivano le urla a squarciagola dei passeggeri. All'interno di tale modulo organizzativo operavano i vari sodali che, pur non essendo assegnatari di mansioni predeterminate per ognuno di essi, si avvicendavano tra loro con sistematicità e sinergia di intenti nell'esecuzione dei compiti di volta in volta necessari alla riuscita della competizione in corso, occupandosi chi di ferrare i cavalli, chi di raccogliere le quote, chi di bloccare la strada così da impedire l'accesso di estranei, chi di pagare le scommesse, chi di sistemare la pista, e via dicendo.

Sul punto è particolarmente incisivo il rilievo speso nella sentenza di primo grado, che si fonde con quella impugnata in un unico corpo argomentativo, dove si osserva che un così cospicuo impiego di uomini e mezzi non avrebbe potuto nascere da un semplice patto occasionale, poiché il corrispondente impegno non sarebbe stato ragionevolmente ripagato da un'eventuale singola competizione e neanche da una serie limitata di gare.

Accanto a tale elemento di inequivoca valenza probatoria, avvalorato dalla rapidissima successione cronologica delle gare, organizzate con regolare cadenza settimanale, si accompagna altresì una nutrita serie di ulteriori risultanze dalle quali è stata tratta con ineccepibile logica deduttiva l'esistenza di una organizzazione stabile, avuto riguardo alla disponibilità di locali in cui venivano detenuti

i farmaci e le sostanze dopanti unitamente agli strumenti necessari alla loro somministrazione, alla dotazione delle apparecchiature utilizzate per trasformare le automobili comuni in “apripista” al fine di preparare il percorso su cui si sarebbe svolta la gara, alla condivisione di gerarchie e ruoli ancorché, quanto a quelli esecutivi, fra loro fungibili, alla predeterminazione delle quote di partecipazione e dei criteri di assegnazione dei premi, all’esistenza di una cassa comune, sia pur limitata allo svolgimento della singola gara, venendo ogni volta introitate le quote di partecipazione ed i proventi delle scommesse» (Cassazione penale sez. III – 10/05/2023, n. 24673).

9. IL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

L'art. 544-ter c.p. punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti, fatiche, lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena è prevista per chiunque somministra ad animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottopone a trattamenti che procurano loro un danno alla salute. Nonostante la dizione normativa, secondo la giurisprudenza non è necessario, per la sussistenza del reato, che dai maltrattamenti sia derivata una vera e propria lesione all'integrità fisica dell'animale. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che per la commissione del reato di maltrattamento "non è necessario che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti" (Cass. Pen., sez. III, 21/12/1998, n. 3914), poiché è "sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire dolore" (Cass. Pen. Sent. n. 46291 del 3/12/2003).

Elemento soggettivo del reato è il dolo nelle sue diverse classificazioni, ivi incluso quello eventuale. Riguardo a quest'ultimo, per la classificazione dell'elemento soggettivo del reato, il legame psicologico tra la condotta del soggetto e il fatto tipico realizzato va individuato nell'a-

ver posto in essere una condotta che poteva rappresentare un pericolo per gli animali, accettandone di fatto il rischio. L'evento delittuoso, pertanto, pur non essendo voluto dall'agente, è dal medesimo previsto come possibile, accettandone, quindi, il rischio, nella convinzione che esso non si verifichi.

In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, con affidamento dello stesso ad associazioni o enti che ne facciano richiesta. Tale previsione mira ad impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o prostrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione. Per tale motivo, l'atto propedeutico alla confisca è il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., che la Polizia Giudiziaria deve attuare in caso di urgenza, quando non sia possibile attendere un provvedimento del Giudice, prima dell'intervento del Pubblico Ministero.

Per la sussistenza del c.d. reato aggravato dall'evento, in cui rientra l'ipotesi cui all'art 544-ter c. 3 c.p. (nel caso, la morte dell'animale), la morte stessa, pur dovendo consistere in una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non deve necessariamente essere riferibile ad un comportamento volontario e consapevole dello stesso, poiché nel caso in cui l'agente agisca con la volontà, sia diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale si configurerebbe la fattispecie più grave di cui all'art. 544-bis c.p. (Tribunale Verona, 26/04/2010, n.854. Fonte: Redazione Giuffrè 2010.

10. DETENZIONE DI ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA

L'art 727 c.p. punisce, oltre chi abbandona, anche chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

La Suprema Corte, intervenendo sul tema della detenzione incompatibile con la natura dell'animale, ha confermato il principio, già affermato con la normativa previgente, secondo il quale per avere “gravi sofferenze”, non sono necessarie lesioni fisiche, “potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”.

Sul rapporto tra il reato di cui all'art. 544-ter e l'art.727 c.p. la Suprema Corte ha stabilito che «dalla semplice lettura dell'art. 544-ter c.p. e art. 727 c.p., comma 2, emerge che essi si riferiscono a fattispecie diverse e dotate di diversa gravità. La fattispecie delittuosa punisce chi “cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonché dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità. La fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”, senza richiedere la crudeltà o

la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili. Ne consegue che non vi è alcuna possibile identità fra le due fattispecie, perché la seconda, di portata più ampia, rappresenta un'ipotesi residuale rispetto alla prima; e ciò giustifica sul piano costituzionale la previsione di due ipotesi di reato distinte, nonché di sanzioni proporzionate alla loro diversa gravità». (Cass. Pen. sez. III, 03/10/2017, n.10163. Fonte: CED Cass. pen. 2018).

«La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze può sicuramente essere ascritta anche a una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'articolo 43 c.p.» (Cass. Pen. Sezione III, sentenza 26 aprile – 9 giugno 2005, n. 21744 Pres. Vitalone).

La sosta obbligata in posizione innaturale, la difficoltà a muoversi o cambiare posizione comportano contemporaneamente danni sia a livello fisico che a livello di stress. Per quanto riguarda il danno fisico, esso si può identificare con la difficoltà insita nel mantenere, per periodi prolungati, posture inconsuete che determinano un'innaturale contrazione muscolare; l'impossibilità di utilizzare alcune parti fondamentali della muscolatura; l'impossibilità di effettuare le operazioni di pulizia fondamentali per il mantenimento di una buona condizione igienica. I danni da stress riguardano l'incapacità di operare alcuni semplici ma fondamentali moduli comportamentali. L'impossibilità di deambulazione dovuta, ad esempio, alla costrizione in ambienti stretti o ad una catena corta, assume prevalentemente un carattere di danno da stress, per quanto non sia da sottovalutare la componente di danno fisico. Mentre quest'ultimo assume alcuni degli aspetti approfonditi in precedenza, il danno da stress risulta notevolmente accentuato in quanto la libertà di movimento e di deambulazione non si identifica semplicemente con un modulo comportamentale fondamentale, ma assume importanza anche come pulsione generale in

diversi comportamenti, quali la fuga, la ricerca del cibo, lo spostamento, ecc. ⁽³⁾

L'art. 727 c.p. non prevede la confisca dell'animale, tuttavia, con una innovativa sentenza (n. 147/06 del 8.5.2006), il Tribunale di Bassano del Grappa ha ritenuto che "sebbene l'art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura". È comunque consentito alla Polizia Giudiziaria, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato e la situazione di urgenza non permetta di attendere il provvedimento del Giudice, procedere, prima dell'intervento del Pubblico Ministero, a sequestro preventivo dell'animale.

11. DOPING, FARMACI E MALTRATTAMENTO

Varie inchieste giudiziarie nel nostro paese hanno messo alla luce traffici di sostanze dopanti in zootecnia, nell'ambito delle competizioni ippiche e nei combattimenti tra animali. Gli animali coinvolti sono trattati con anabolizzanti, anfetaminici e vari cocktail chimici. La legge 189/04, nel formulare l'articolo 544-ter c.p., ha espressamente previsto una pena per "chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Può sembrare strano ma, prima di questa formulazione, dopare gli animali non era previsto dalla legge come reato e ci poteva essere censura penale solo se la sostanza inoculata o la modalità di somministrazione producevano dolore.

La norma sanzionatoria del capoverso dell'art 544-ter c.p. prevede dunque tre distinte condotte, tutte sanzionate penalmente:

- a) la somministrazione di sostanze stupefacenti;
- b) la somministrazione di sostanze vietate;
- c) trattamenti che procurino un danno alla salute degli animali.

Nella costruzione della norma appare evidente che il reato di danno è solo quello previsto nella terza ipotesi



- trattamenti che procurino un danno alla salute degli animali - ed è solo per questa ipotesi che il dolo deve investire il danno alla salute degli animali, quantomeno come dolo eventuale.

I “trattamenti” cui si riferisce la fattispecie in parola non possono in effetti che essere quelli leciti, non vietati in senso assoluto ma sanzionati solo in quanto procurino un danno alla salute degli animali: non avrebbe altrimenti senso sanzionare la somministrazione di sostanze vietate solo in quanto procurino un danno alla salute degli animali. L’aver cagionato un danno alla salute dell’animale o comunque una significativa sofferenza costituiscono pertanto eventi non necessari per la configurazione della fattispecie del reato. Vietando la mera somministrazione di sostanze vietate o stupefacenti, il legislatore ha quindi evidentemente ritenuto che queste siano di per sé nocive per il benessere dell’animale (Cfr. Tribunale sez. III – S. Maria Capua V., 30/07/2018, n. 2912).

È notorio, infatti, che la somministrazione di queste sostanze (che, si ricordi, avviene clandestinamente o con l’utilizzo di dichiarazioni ideologicamente false) venga operata al fine di modificare, ancorché momentaneamente, le caratteristiche dell’animale con conseguenti danni alla salute dello stesso.

Riteniamo che tra le sostanze “vietate” si debbano annoverare anche quelle capaci di provocare modificazioni più o meno temporanee e dannose all’equilibrio psicofisico, oppure notevoli alterazioni psicofisiche e dipendenza, o siano idonee a compromettere l’equilibrio neurovegetativo (come nel caso di alcune sostanze atte a tenere l’animale in uno stato di continua eccitazione ed esaltazione fisica) o, ancora, siano stimolanti del sistema nervoso centrale (anfetamina). Lo stesso riteniamo valga per quei composti atti alla riduzione o soppressione della sensibilità al dolore o capaci di accrescere le energie psicofisiche e, quindi, il rendimento “agonistico” o, ancora, che favoriscono nell’organismo l’insieme dei processi

costruttivi che portano alla formazione di nuovi tessuti e massa muscolare. La configurazione del reato è palese se si tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, che censura quelle condotte umane oggettivamente idonee a determinare ingiustificati patimenti negli animali. Va da sé che “drogare” un animale e provocargli così una condizione di complessivo disagio, ancorché momentaneo, dovuto all'alterazione della sua integrità e identità psico-fisica, è un comportamento che non rispetta “le leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore” (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n.º 06122 del 27/04/90). Questo vale ancora di più se si considerano gli effetti collaterali di alcuni prodotti farmaceutici e/o dopanti. Ad esempio, è noto che l'anfetamina produce come effetti collaterali insonnia, ansia, ipereccitabilità, tremori ecc., effetti che non possono essere ricondotti alla categoria del “dolore” ma che indubbiamente rappresentano uno stato di patimento e di sofferenza per l'animale sottoposto a tale (mal)trattamento.

«Va in proposito precisato che già lo stesso testo dell'art. 544-ter c.p., comma 2, nella sua formulazione successiva alla introduzione della nuova fattispecie delittuosa per effetto della L. 20 luglio 2004, n. 189, prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali: recita, infatti, il citato secondo comma “La stessa pena (prevista dall'art. 544-ter c.p., comma 1) si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. Si tratta quindi di una ipotesi di maltrattamenti legata - in riferimento alla prima parte del secondo comma in esame - al solo fatto della somministrazione di sostanze vietate all'animale, sicché una volta accertato tale evento non occorre altra indagine (v. Sez. 3; 23.9.2015 n. 40648 cit. non massimata sul punto) Peraltro in altra precedente deci-

sione di questa Sezione (Sez. 3: 3.2.2011 n. 23449 D.M.G., non massimata) è stato precisato che la sottoposizione di un animale a doping costituisce di per sé danno per l'animale alla sua salute e quindi maltrattamento, in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 376 del 2000, art. 1, comma 2, che definisce "doping" la somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche degli atleti (o degli animali). Reputa comunque il Collegio che la somministrazione non sotto diretto controllo medico di sostanza medicamentosa con il malcelato fine di lenire il dolore ma in realtà con il proposito di consentire ad un cavallo afflitto da patologie muscolari di partecipare ugualmente ad una gara alla quale in presenza di dolore non avrebbe potuto partecipare integra una ipotesi di maltrattamento perché non garantisce il benessere dell'animale; né una apparente e temporanea situazione di benessere vale ad escludere la configurabilità del reato in quanto il concetto di benessere evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale in quanto essere senziente goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione ad opera dell'uomo di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale anche perché in realtà tale azione intende perseguire ben altra finalità. Senza dire che la somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo in vista della sua partecipazione ad una gara espone comunque l'animale, proprio perché non clinicamente guarito ed in buona salute *ab origine* a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni sportive) e rischi ulteriori che possano

pregiudicarne in modo ancor più significativo il suo stato psico-fisico» (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235).

«Per doping equino, al pari del doping umano, si intende l'utilizzazione di qualsiasi agente esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, etc.) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall'allenamento» (Cassazione penale sez. III - 24/05/2016, n. 5235).

«La norma stabilisce che somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate costituisce un modo in sé di maltrattare gli animali, ed in questo caso il pericolo per la salute degli stessi è presunto in modo assoluto, mentre può costituire altra forma di maltrattamenti sottoporre gli animali a qualsiasi altro trattamento che procuri un danno alla salute, da verificare caso per caso e in concreto. Realizza, quindi, una delle forme previste di maltrattamento di animali la somministrazione di sostanze vietate. La somministrazione di specifiche sostanze medicinali non per curare l'animale da una qualche patologia, ma per ottenere migliori prestazioni fisiche nelle competizioni (non importa se autorizzate o meno) realizza il delitto di cui all'art. 544-ter c.p., e il fatto che dette sostanze siano somministrate con la consulenza di un veterinario non scrimina affatto il comportamento degli agenti, ma comporta la necessaria incriminazione anche del veterinario che, in violazione dei suoi doveri professionali, prescrive medicinali (tra quelli vietati) non a fini terapeutici ma per migliorare le prestazioni fisiche dei cavalli ovvero per non far sentire agli stessi il naturale effetto della stanchezza» (Cfr. Cass. Pen. 1 Sez. Sent. n. 33407, ud. dell'11/05/2012, Pres. Giordano. Nella fattispecie, per competere in gare clandestine, venivano somministrati ai cavalli Finadyne, Tilcotil, Bentelan, Nasonex, Rritropoietina, Eprex, Sodio Bicarbonato, sostanze vietate secondo il Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite dell'U.N.I.R.E. - D.M. n. 797 del 16/10/02).

La III Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 23177 del 3 febbraio 2011 ha ribadito la legittimità del sequestro preventivo di un cavallo per il delitto di cui all'art 544-ter c.p. poiché il Tribunale aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza sia il *fumus* della commissione del delitto che del *periculum* collegato al ritrovamento di sostanze dopanti. Si legge nella sentenza che il Tribunale "ha ritenuto che la custodia del cavallo in locali ove erano state rinvenute sostanze stupefacenti idonee al doping era indicativa della situazione di uno sfruttamento anomalo dell'animale, dannoso per la salute dello stesso." La Cassazione ha evidenziato il fatto che nella relazione di servizio "si dava poi atto che due dei cavalli erano detenuti all'interno di un box in condizioni igienico sanitarie pessime e in cattivo stato di nutrizione, che la lettiera era stata rimossa e che presentavano evidenti segni di ferite non curate". Erano, quindi, presenti motivi validi e solidi per il sequestro preventivo.

«La somministrazione della sostanza vietata integra anche il reato di maltrattamento; ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 544-ter c.p. (L'imputato era stato chiamato a rispondere, in qualità di allenatore di un cavallo da corsa, dei reati di cui all'art. 544-ter c.p. e all'art. 1 L. 401/89 per avere somministrato all'animale della sostanza del tipo Flurbiprofene vietata dal Regolamento sulle sostanze proibite, sottoponendolo così ad un trattamento dannoso per la sua salute e per aver con tale condotta compiuto atti fraudolenti diretti ad alterare il corretto e leale svolgimento della competizione consentendo al cavallo di classificarsi al primo posto)» (Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Penale, Sent. n. 2755 del 10/3/2010, Giudice P. Carola).

L'operatore di p.g., nel corso di controlli e perquisizioni, può rinvenire queste e altre sostanze sotto forma di "farmaci" (fiale, pillole, pasticche, sciroppi, ecc.). È bene farsi

assistere nelle operazioni da personale specializzato (medico, veterinario) e sottoporre tutto a sequestro per ulteriori accertamenti, soprattutto quando si trova qualche “prodotto” privo di etichettatura o custodito alla rinfusa. È più problematico, invece, stabilire se un animale è stato sottoposto a trattamento farmacologico non consentito. Solo esami e accertamenti su prelievi di sangue o urina possono provare l'eventuale uso di sostanze dopanti. Si tratta di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, per le quali la polizia giudiziaria può chiedere l'ausilio, ex art. 348 c.p.p., di persone idonee (biologi, veterinari, analisti ecc).

12. ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO

Com'è noto, l'articolo 348 c.p., "Abusivo esercizio di una professione", stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Il reato ha natura istantanea e si perfeziona con l'integrazione anche di un solo atto tipico della fattispecie (Cfr. Cassazione penale sez. III, 05/10/2017, n.4562).

La norma incriminatrice dell'art. 348 c.p. trova la propria *ratio* nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698). Il titolare dell'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante. «Il reato in parola viene configurato come reato "istantaneo" (con il conseguente verificarsi, in caso di reiterazione programmata degli atti, del fenomeno della continuazione), e si ritiene che basti a integrarlo

anche un atto (“riservato”) compiuto in modo occasionale e a titolo gratuito. (...) Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato» (Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 11545 del 23 marzo 2012).

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, quindi, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 15/03/2023, n. 15423).

Riteniamo che tale reato sia integrato anche da chi cura e medica animali feriti nel corso di competizioni illegali o di corse clandestine, senza essere munito di apposito titolo e in modo continuo, sistematico e non saltuario. Lo stesso vale per chi somministra farmaci senza le indicazioni di un medico veterinario o prescrivere una terapia. «Bene è ritenuta la configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione) nella condotta costituita dalla somministrazione ad un cavallo, senza prescrizione del medico veterinario, da parte di soggetto privo di abilitazione professionale, di un

farmaco antidolorifico, nulla rilevando in contrario che trattasi di farmaco c.d. da banco, acquistabile in farmacia senza necessità di ricetta medica» (Cassazione penale, sez. III, 24/05/2016, n. 5235).

In relazione alla professione medica veterinaria, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescrivere la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione di veterinario chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure all'animale malato. Qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 c.p. (cfr. in riferimento all'esercizio abusivo della professione di medico, Cass. pen. II Sez. Massima 5838/1995 del 22-05-1995).

«Il Diclofenac è un farmaco da somministrare sotto diretto controllo medico; integra certamente il reato di cui all'art. 348 c.p. la condotta di somministrazione di farmaci ad opera di soggetti non aventi la qualifica di medico-veterinario. È pacifico, infatti, che la somministrazione di Diclofenac da parte di persona sprovvista di apposito titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione sanitaria, necessaria per la somministrazione di farmaci sotto diretto controllo medico, perfezioni il requisito dell'abusività, ovvero di professione esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge. Né il fatto che il farmaco potesse essere acquistato in farmacia senza apposita prescrizione, rientrando nella categoria dei cd. "farmaci da banco", vale ad escludere il reato in esame, in quanto la condotta punibile, nel caso *de quo*, non era tanto l'acquisto del Diclofenac senza apposita prescrizione, quanto la somministrazione senza diretto controllo medico di una sostanza medicamentosa ad opera di soggetto non abilitato» (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235). *

cizio della professione medica veterinaria chi, senza avere ottenuto il prescritto titolo di studio, abbia preparato una struttura di ricovero, ancorché occasionale, con un'ingente scorta di farmaci o prodotti medici, non conseguendo il fine dell'effettivo esercizio solo per il tempestivo intervento della polizia giudiziaria.

Infine, riteniamo che, laddove ricorrano le circostanze, possa essere contestato anche l'illecito di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 del c.p. È il caso, ad esempio, di colui che si spaccia per veterinario. Difatti, tale articolo non può considerarsi assorbito da quello di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 c.p. Le due violazioni, infatti, possono concorrere materialmente poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici (cfr. Cass. Pen., VI Sez. Massima 072/1985 del 04/04/1985).

13. INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E BLOCCO STRADALE

Com'è noto, la norma di cui all'art. 340 c.p. è diretta a tutelare la regolarità e la continuità dell'erogazione dei servizi di pubblica necessità. L'evento, di danno, consiste nell'interruzione, che pregiudica la continuità, oppure nel turbamento, che arreca un pregiudizio alla regolarità, dell'ufficio o del servizio. L'interruzione si concretizza in una mancata o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile. Il turbamento, invece, si concretizza nell'alterare il normale funzionamento del servizio pubblico nel suo complesso.

Ciò che è rilevante per determinare la censura prevista dalla norma è l'effettivo nocimento del servizio pubblico, anche se non investe l'intero sistema organizzativo dell'attività. L'arco temporale dell'interruzione o turbamento deve essere di natura apprezzabile, ovvero non minima o di scarsa importanza, ma in ogni caso è irrilevante la durata dell'azione criminosa. Si tratta di un reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ai fini della configurabilità del reato non è richiesto il comportamento intimidatorio dell'agente (Cfr. Cassazione penale, sez. V, 13/06/2022, n. 30558).

In merito alle corse clandestine di cavalli è stato rite-

nuto applicabile il reato in esame sia per la destinazione a servizio pubblico della strada, sia per la diversa e incompatibile destinazione della strada a pista per le corse, che costituisce in sé una prova dell'interruzione e comunque del concreto turbamento della regolarità della destinazione viaria, con l'inibizione della circolazione pubblica e pertanto delle fruibilità del servizio pubblico. «Integra il reato di cui all'art. 340 c.p. la destinazione di una strada pubblica a pista per le corse di cavalli che, inibendone la libera fruibilità, determini l'interruzione o il concreto turbamento della regolarità della circolazione viaria» (Cassazione penale sez. I, 19/11/2021, n.6252. Fonte: Cassazione Penale 2022, 7-08, 2695, CED Cass. pen. 2022). Le dinamiche di una corsa, appaiono idonee a concretizzare il reato in esame, se si considerano le caratteristiche dell'evento: cavalli che corrono su strada, preceduti e seguiti da nugoli di moto e auto che di fatto impediscono o turbano la normale circolazione degli altri veicoli, con strade secondarie o arterie che vengono momentaneamente bloccate per favorire la corsa, la presenza stessa di numerose persone, sono tutti elementi incompatibili con la pubblica utilità a cui è destinata una strada.

Appare, applicabile, quando ricorrono le circostanze, anche il delitto di blocco stradale di cui all'art. 1, prima parte del comma 1, del DLG 22/01/1948 n. 66 che recita: "Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni". Le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Con il termine "strada ordinaria", la norma intende qualsiasi strada destinata alla circolazione delle persone e delle cose. Il Codice della Strada definisce la strada quale "area ad uso pubblico destinata alla circolazione

dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2, comma 1, CdS).

I verbi ostruire o ingombrare intendono che tale condotta possa essere concretizzata con azioni diverse dal deposito o abbandono di oggetti o congegni, quale, ad esempio, impedendo la circolazione posizionando moto o auto di traverso sulla carreggiata come sovente avviene nelle corse. Per la sussistenza del reato, quindi, è sufficiente qualsiasi forma di ingombro o di ostacolo alla circolazione, che renda questa ultima anche solo più difficile o meno agevole in modo apprezzabile in relazione alle condizioni normali del suo svolgimento, e non è necessario, quindi, che la circolazione sia impedita totalmente. Se pertanto la circolazione vien ridotta al minimo senza essere annullata del tutto, il reato sussiste ugualmente perché in tal caso resta impedita per i veicoli ed estremamente disagiata per i pedoni (Cfr. Cass. pen., Sez. I, 11/06/1982).

Il delitto può essere consumato da chiunque purché, in concreto, sia dimostrata la sua intenzione di impedire o ostacolare la libera circolazione sulla strada, come, ad esempio, nel caso in cui viene bloccata la strada per favorire la corsa. La norma richiede che la condotta sia realizzata al fine di creare un impedimento o un ostacolo alla circolazione, a nulla rilevando i motivi che hanno mosso l'autore a siffatto comportamento.

«Il reato di blocco stradale è un reato di pericolo poiché l'intervento repressivo viene anticipato dal legislatore al momento della messa in atto dell'ostruzione o del blocco, a tutela della libertà di circolazione che non può essere limitata dallo sbarramento delle vie di comunicazione o compromessa dall'ingombro volto a ridurre la fruizione» (Tribunale di Rovereto, 02/02/2023).

Si impone la questione del rapporto tra il delitto di blocco stradale e quello di interruzione di pubblico servizio. I beni giuridici tutelati dalla due fattispecie sono diversi: l'una è finalizzata ad assicurare la libertà di cir-

colazione in sé, a prescindere dai servizi pubblici o privati eventualmente involti, l'altra è diretta a tutelare il valore costituzionalmente garantito del buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione.

«Mentre il reato di cui all'art 340 c.p. sanziona la condotta di chi interrompe o turba un servizio pubblico, l'art. 1 d.lgs. n. 66 del 1948 punisce l'ostruzione o l'ingombro della circolazione su strada ordinaria e ferrata, configurando un evidente rapporto di *genus a species* fra le due norme, dal momento che il blocco dei binari, o l'ingombro della strada ferrata, è solo una delle infinite modalità con cui può realizzarsi l'interruzione di un pubblico servizio, ed essendo il dolo specifico previsto dal reato di blocco di strada ordinaria o ferrata un ulteriore elemento specializzante rispetto al reato di cui all'art. 340 c.p., che, per la sua configurazione, richiede il dolo generico». ⁽⁴⁾

Il reato di blocco stradale, art. 11 d.lgs. n. 66 del 1948, «può comunque concorrere con quello di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità previsto dall'art. 340 c.p., poiché le due fattispecie tutelano beni diversi: quella di blocco stradale è volta a garantire la libera circolazione dei cittadini sul territorio, mentre la seconda protegge il regolare svolgimento di un servizio pubblico» (Tribunale di Milano, 20/03/2001).

14. SCOMMESSE CLANDESTINE

L'ultimo comma dell'articolo 544-quinquies del c.p. prevede che "chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro".

Elemento costitutivo della fattispecie di esercizio di scommesse clandestine è un'organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati e utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l'unione di più soggetti che gestiscono la scommessa, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l'abitualità o, comunque, la reiterazione della condotta tipizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per un singolo evento (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 10 febbraio 1998, n.° 3413).

In pratica, configura il reato di raccolta di scommesse abusive l'attività di colui che svolga tale illecito in qualsiasi forma. È sufficiente a realizzare l'elemento materiale del reato un solo fatto di esercizio dell'attività di scommessa e, soltanto in via eventuale, tale esercizio può assumere caratteri di abitualità o di permanenza o realizzarsi

per il tramite di una organizzazione intesa a estendere il giro delle scommesse a un numero indeterminato di soggetti. Ricordiamo che per la consumazione del reato di scommesse clandestine è sufficiente la semplice “puntata” e non è necessario l’inizio o la realizzazione dell’evento su cui si è “puntato”.

In tema di concorso tra reati «è configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa giacché quest’ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo» (Cassazione penale, sez. II, 10/04/2019, n. 29332. Fonte: Cassazione Penale 2020, 4, 1663, CED Cass. pen. 2019).

15. GLI ACCERTAMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Ai fini del buon esito del procedimento penale sono essenziali gli accertamenti di polizia giudiziaria. Spesso, molti processi sono vanificati proprio dall'errata o incompleta procedura adottata dagli operatori di p.g. A chi scrive è capitato di leggere notizie di reato o verbali di sequestro per violazione al vecchio art. 727 motivati con un generico "maltrattamento di animali" senza specificare non dico quale caso era stato violato (incrudelire, eccessiva fatica, detenzione incompatibile) ma addirittura la fattispecie commessa.

Ai fini della configurabilità del maltrattamento, occorre verificare le condizioni complessive in cui sono tenuti gli animali e valutare, di conseguenza, se siano state rispettate le leggi naturali e biologiche che riguardano specificamente quel tipo di animale. La liceità della detenzione dovrà valutarsi in concreto in base a un giudizio di compatibilità tra le condizioni in cui l'animale viene tenuto e le sue specifiche esigenze biologiche e comportamentali; solo all'esito di questa valutazione, qualora si riscontrino il superamento di un limite o di una soglia di sopportazione dell'animale, può affermarsi che una certa condizione costituisce il presupposto di una condotta penalmente rilevante alla luce dell'art. 544-ter c.p. Il maltrattamento, pertanto, deve risultare da una prova adeguata, non scaturita da semplici presunzioni circa le conseguenze

negative sul benessere degli animali. È opportuno, perciò, essere quanto più scrupolosi e precisi possibile nella stesura degli atti e nella formulazione del capo d'accusa, indicando quale o quali aspetti dell'art. 544-ter o dell'art. 727 si ritiene siano stati violati, ricordando che tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente (e.g. detenzione incompatibile e sevizie) e motivando le ragioni che hanno reso necessario ricorrere al sequestro.

Qualificare un fatto in modo errato o attribuire una violazione in luogo di un'altra significa far annullare, in concreto, il procedimento penale in questione. Le diverse ipotesi previste dagli articoli 544-ter e 727 c.p. sono distinte e autonome e prevedono condotte e comportamenti diversi che vanno, quindi, specificamente contestati all'indagato. Ad esempio, l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo sia per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie. Pertanto, qualora venga accertata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per detenzione incompatibile, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione (cfr. Cass. Pen., III Sez., Sent. n° 00601 del 29/01/97).

15.1 GLI AUSILIARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Come abbiamo accennato, è utile che la p.g. ricorra all'ausilio, ex art. 348/4° comma c.p.p., di "persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera". Tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera sono pubblici

ufficiali e sono obbligati, quando ne ricorrono le condizioni, a mantenere il segreto in merito all'attività svolta, incorrendo in caso contrario nella sanzione prevista dall'art. 326 c.p.

La definizione di "persona idonea" rende molto ampio il campo dei soggetti adatti ma riteniamo che, in ogni caso, le "specifiche competenze tecniche" richieste vadano comprovate e non desunte da ruoli o "cariche" svolte. Ad esempio, il responsabile di un'associazione zoofila può svolgere attività meritoria nel suo campo ma ciò non significa che sia in grado di contribuire all'accertamento del reato di maltrattamento. In sede di dibattimento, un avvocato potrebbe benissimo obiettare che la scelta dell'ausiliario sia stata carente sotto l'aspetto della verifica delle "specifiche competenze tecniche" e chiedere di non tener conto degli accertamenti svolti dalla p.g. di concerto con tale ausiliario. La scelta, quindi, deve essere ben ponderata e suffragata da seri e validi elementi.

In alcuni casi sono necessari accertamenti medico-veterinari e pertanto è possibile ricorrere all'ausilio di un professionista regolarmente abilitato all'esercizio della professione. Non è obbligatorio chiedere l'intervento della Veterinaria Pubblica, ma basta qualsiasi veterinario competente e capace di svolgere accertamenti tecnici da nominare ausiliario di polizia giudiziaria.

15.2 COSA CERCARE E SEQUESTARE IN SEDE DI PERQUISIZIONE

La perquisizione di locali, allevamenti, centri di addestramento, scuderie ecc. è preziosa, considerati i limiti procedurali imposti dal Codice, per il buon esito delle indagini. A volte può essere necessario o opportuno estendere la perquisizione anche alle abitazioni degli indagati e ad altri locali nelle disponibilità degli stessi. È buona norma, laddove possibile, controllare in anticipo i siti og-

getto di verifica, onde evitare di perdere tempo in fase operativa, ed effettuare una ripresa video o fotografica di tutte le operazioni. È opportuno rendersi subito conto del numero di locali di cui è composto il sito da perquisire e identificare tutte le persone presenti con i rispettivi ruoli svolti. Estendere la perquisizione anche alle persone presenti e fare attenzione a eventuali documenti e “carte” tenuti nelle tasche dei pantaloni o della giacca. Controllare agende tascabili, valigie 24 ore, borse ed eventuali cellulari, computer, *hard disk* esterni, *pen drive* e altri supporti presenti per cercare documenti e materiali utili alle indagini. È importante fare attenzione anche a semplici note scritte a matita o penna su foglietti. Controllare altresì auto e altri mezzi di trasporto presenti sul luogo e il loro contenuto.

È importante controllare minuziosamente gli animali presenti uno ad uno e i relativi documenti identificativi dei singoli cavalli, nonché il microchip, anche al fine di verificare la presenza di animali di provenienza furtiva.

Va da sé che tutto ciò che può essere utilizzato come fonte di prova deve essere sottoposto a sequestro, ivi compresi gli animali. È opportuno ricordare che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quarter e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. “Poiché lo scopo della confisca è quello di impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione, l'atto propedeutico a tale provvedimento è il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., che deve essere attuato dalla polizia giudiziaria quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere che sia disposto dal giudice, e non sia ancora intervenuto il pubblico ministero”.⁽⁵⁾

A questo proposito, è necessario trovare preventiva-

mente un luogo idoneo dove portare gli animali sequestrati sia per ristabilire le condizioni di liceità sia per impedire che il reato si protragga. Nulla, in ipotesi, vieta che possa essere nominata custode la persona che si dichiara proprietaria degli animali ma l'affidamento alla persona sottoposta a indagine è inopportuno, considerato che una delle finalità del sequestro è infatti quella di sottrarre gli animali alla disponibilità del detentore, onde prevenire la reiterazione del reato. Se si sequestrano animali perché detenuti in "condizioni incompatibili con la loro natura", quindi per sottrarli a un'oggettiva situazione di maltrattamento in atto, non si possono lasciare in custodia nello stesso luogo e condizioni in cui sono stati trovati, pena il vanificare la misura di prevenzione. Perché si sequestrano se il maltrattamento continua? Anzi, si arriva al paradosso di legittimare il mantenimento in condizioni incompatibili, perché il custode è tenuto a mantenerli in quel luogo, obbligato dall'atto di affidamento! A tal proposito vi è un precedente: un indagato propone istanza di riesame avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva sottoposto a sequestro preventivo alcuni cavalli da lui tenuti. La p.g. li aveva sequestrati ritenendo che fossero tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della *notitia criminis*, adducendo peraltro la sopravvenuta inutilità del vincolo cautelare essendo nelle more divenuto egli stesso custode dei cavalli in sequestro. Scrivono i giudici del riesame: «Da ultimo, l'affidamento degli animali in giudiziale custodia allo stesso indagato ha comunque frustrato le finalità cautelari sottese al sequestro preventivo dei medesimi, sostanzialmente posti nelle stesse condizioni di fatto cui la misura intendeva ovviare: ne consegue che il provvedimento del g.i.p., oltre che inammissibile in relazione all'oggetto, è attualmente infondato anche nel merito» (Documento UDA, Corte di Appello di Genova, Massimo Cusatti giudice c/o il Tribunale III sez. penale. Trib. Genova, 4/ 10/94).

Possono legittimamente essere oggetto di sequestro preventivo anche i locali nei quali sono stati tenuti gli animali o dove sono avvenuti maltrattamenti, non essendovi dubbio in tal caso che la disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati. Né il sequestro può essere escluso in quanto dei locali non è consentita la confisca, perché la confiscabilità della cosa non è presupposto della misura cautelare, tant'è che la possibilità di sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è prevista con disposizione autonoma rispetto a quella che pone i requisiti in genere del sequestro preventivo (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 24 febbraio 1993).

15.3 ALTRE VIOLAZIONI DA ACCERTARE

Altri aspetti da controllare ed eventualmente contestare sono quelli inerenti alla normativa urbanistico-edilizia, a quella sui rifiuti e a quella sull'inquinamento idrico. Capita spesso che allevamenti zootecnici o scuderie siano abusivi in tutto o in parte. Box in muratura, capanne in lamiera, strutture che modificano in modo sostanziale l'originario stato dei luoghi costituiscono violazione alla normativa vigente. Ricordiamo che "per realizzare un'opera che comporti una modifica dell'assetto urbanistico-territoriale della zona in modo stabile, definitivo e rilevante è necessario il rilascio da parte del Comune di una concessione urbanistico-edilizia; invece, per realizzare sul territorio un'opera più modesta, caratterizzata da precarietà strutturale e/o funzionale, e che dunque non comporti una modifica dell'assetto urbanistico-territoriale della zona in modo stabile, definitivo e rilevante è sufficiente il rilascio da parte del Comune di una autorizzazione urbanistico-edilizia".⁽⁶⁾

Nel concetto tecnico-giuridico di costruzione è compresa qualsiasi opera diretta a trasformare in modo durevole l'area scoperta preesistente senza alcun riguardo al

tipo, alla grandezza e all'ubicazione dei manufatti realizzati. L'autorizzazione edilizia, infatti, occorre non soltanto per lavori in muratura ordinaria ma per qualsiasi opera in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, che comporti trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6/4/89, n. 4873, Fontani). Una costruzione può definirsi precaria e, quindi, non soggetta a concessione edilizia, solo se viene realizzata per motivi di carattere contingente, a prescindere dal materiale adoperato e dalla più o meno facile rimovibilità e, cioè, quando sia destinata oggettivamente a uso temporaneo e limitato (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 10/1 1/87, n. 1 1420, Albaione). Per operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (misurazioni, rilievi, planimetrie, ecc.), la p.g. può chiedere l'intervento dell'Ufficio Tecnico del Comune in cui ricade il manufatto abusivo o nominare ausiliario di p.g. un geometra, un ingegnere, ecc.

Allevamenti e concentrazioni di animali in genere producono una considerevole quantità di rifiuti. Sono stati sequestrati allevamenti o scuderie in vere e proprie discariche. Le violazioni più frequenti riscontrabili sono quelle relative all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti. "Vogliamo sottolineare che mentre l'azione dell'abbandono è isolata e operata in via autonoma senza nesso di collegamento sistematico ripetitivo, il deposito incontrollato di rifiuti rappresenta invece qualcosa di più: trattasi certamente di un'azione pur sempre isolata, ma più impegnativa rispetto al semplice atto unico dell'abbandono".⁽⁷⁾ In tutti i casi, l'organo di p.g. accertatore ha il potere di ordinare immediatamente la rimozione dei rifiuti ai responsabili e, nel caso d'inosservanza, procedere a loro carico ex art. 650 c.p. Infine, è bene appurare, nei controlli ad allevamenti, scuderie, e box dove sono tenuti i cavalli, il regolare allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Non è raro che tali strutture si impossessino illegalmente di tali beni. Nel caso, procedere ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p.

16. CORSE CLANDESTINE E SOCIAL

Internet rappresenta un fattore criminogeno per molte condotte a danno degli animali. La bacheca virtuale e universale della rete fornisce una sicura quanto anonima vetrina per video e foto di violenze contro gli animali. Sicuramente alcuni maltrattamenti vengono pensati e perpetrati all'unico scopo di postare i video in rete, in questo senso l'immensa visibilità di Internet rappresenta il luogo dove rendere universali i propri violenti quanto stupidi "atti gloriosi"; e così un anonimo ragazzo di una periferia qualsiasi della Terra, acquista una sinistra fama planetaria, grazie a una tortura inflitta a un animale. Forse di lui non si saprà mai il nome, ma il suo gesto sarà per sempre in rete. Immagini e video simili fanno il giro del mondo attraverso *social network* e scatenano un pericoloso effetto emulativo. Non è errato affermare che senza Internet tante violenze a danno di animali non ci sarebbero.

Le corse clandestine di cavalli sono trasmesse anche in diretta streaming sui Social, in particolare TikTok. Non si tratta di una mera ostentazione goliardica, ma di una vera e propria "diretta" finalizzata a canalizzare gli "spettatori" interessati. Non è difficile capire come questo possa essere anche funzionale all'esercizio di scommesse clandestine. In una diretta due uomini che seguono la gara ostentano un ventaglio di banconote da 50 e 100 euro agli spettatori, invitandoli a scommettere per le



prossime date. Fra i commenti, si stabiliscono gli appuntamenti, e si incitano i cavalli.

In merito alle corse illegali va ricordata una delle operazioni di polizia giudiziaria più significative degli ultimi anni, condotta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Calabria che ha oscurato 26 siti Internet attraverso i quali si istigava a commettere i reati di “Maltrattamento di animali” e di organizzazione di “spettacoli o manifestazione vietate” attraverso corse clandestine di cavalli. Le indagini espletate hanno consentito di accertare che i video erano ospitati su provider americani, ed è stato quindi necessario richiamare precisi accordi internazionali al fine di sequestrare e oscurare le pagine interessate e identificare i responsabili.

Uno dei problemi principali che i reati connessi ad Internet presentano è che spesso si tratta di siti o provider registrati all'estero e che sfuggono, pertanto, alla normativa italiana. Non solo, alcune condotte censurabili penalmente nel nostro Paese possono non essere vietate nei Paesi in cui sono stati registrati i provider che ospitano pagine o video che riproducono o esaltano attività vietate in Italia. Sotto questo profilo si rischia l'impasse operativa, ma può essere preziosa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica che rappresenta il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso Internet o altre reti informatiche. La Convenzione è entrata in vigore l'1 luglio 2004. Gli Stati Uniti, pur non appartenendo al Consiglio d'Europa, hanno ratificato la Convenzione. L'Italia ha provveduto alla ratifica della Convenzione con la Legge 18 marzo 2008, n.48. L'articolo 25 della Convenzione fissa i principi relativi alla mutua assistenza tra le Parti al fine delle indagini o dei procedimenti sui reati relativi a sistemi e dati informatici o per la raccolta di prove in formato elettronico. La Convenzione ha una portata ampia perché si applica a qualunque reato commesso a mezzo di un sistema computerizzato, nonché nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

I reati connessi agli animali che più frequentemente si possono riscontrare in rete vanno dalle scommesse clandestine, alla organizzazione di competizione vietate tra animali, dalla vendita di specie protette al maltrattamento ecc., ma è l'istigazione a delinquere il reato principe in tale contesto.

Per la configurabilità, sotto il profilo soggettivo, del reato di pubblica istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) è necessario e sufficiente il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, nulla rilevando, per converso, il fine particolare perseguito dall'agente o i motivi del suo agire. La Suprema Corte ha stabilito che "Ai fini della configurabilità del reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), occorre, dal punto di vista oggettivo, che sia posta in essere in pubblico la propalazione di condotte che configurino precise azioni delittuose, con rappresentazione di azioni concrete che possano indurre altri alla commissione di tali fatti, dovendosi in proposito analizzare l'idoneità della condotta in relazione alla situazione concreta per verificare quale forza persuasiva e suggestiva potevano avere le frasi pronunciate ai fini istigatori della condotta. Mentre, dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo generico consistente nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo in proposito del tutto irrilevante il fine particolare perseguito o i motivi dell'agire" (Cass. Pen., sez. I, 16 ottobre 2008, n. 40684). Mostrare video sulle corse clandestine di cavalli, accompagnati da forum in cui si esorta a tali attività, rappresenta un atto concreto, per il loro contenuto intrinseco, per la condizione personale degli autori e per le circostanze di fatto in cui si esplicano, a determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato. Un pericolo concreto per la sicurezza

pubblica sussiste in misura maggiore quando il discorso apologetico incide su specifiche situazioni o su ambienti non refrattari a recepirne l'impulso istigatorio, come i siti specifici che richiamano l'interesse di precise persone, sensibili a determinate suggestioni o persuasioni, perché determina un probabile effetto suggestivo, tenuto conto della massa generalizzata di persone potenziali recettrici delle espressioni apologetiche.

17. LE SPESE DI MANTENIMENTO DEI CAVALLI SEQUESTRATI

Uno degli aspetti problematici che si riscontrano più frequentemente è quello relativo alle spese di mantenimento degli animali sottoposti a sequestro. Per ovviare a questo problema si è sperimentata, in diverse Procure, la cessione definitiva degli animali a terzi, dietro il pagamento di una somma di denaro messa a disposizione della Procura per risarcire, eventualmente, l'avente diritto in caso di esito negativo del procedimento: «È pienamente legittimo il provvedimento con cui il Gip disponga la cessione definitiva, a titolo oneroso, di animali sottoposti a sequestro preventivo in un procedimento per maltrattamento ex art. 544-ter c.p., emesso ai sensi della disposizione di cui all'art. 260, comma 3, c.p.p., secondi cui, ove sia stato eseguito un sequestro di "cose deperibili", la autorità ne ordina, secondo i casi, la alienazione o la distruzione. Se è indubitabile che detta disposizione sia prevista in tema di sequestro probatorio e che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, l'art. 104 delle disp. att. c.p.p. non preveda più la applicazione al sequestro preventivo della disciplina del sequestro probatorio, sussistono comunque i presupposti per il ricorso all'analogia. Nell'ipotesi del sequestro preventivo di beni deperibili, invero, è riscontrabile l'identità di ratio che ha indotto il legislatore a disciplinare espressamente



la omologa figura del sequestro probatorio di cose deperibili. Né è di ostacolo all'applicazione analogica dell'art. 260, comma 3, c.p.p. il dettato di cui all'art. 14 delle preleggi, dovendosi escludere che la misura delle alienazione dei beni deperibili sottoposti a sequestro abbia una qualche valenza sanzionatoria, posto che, viceversa, essa è espressamente finalizzata ad impedire che, data la natura dei beni in questione, non suscettibili di una lunga conservazione nel tempo, il loro valore economico debba irrimediabilmente disperdersi durante il periodo in cui gli stessi sono assoggettati alla misura cautelare» (Cass. Penale sez. III, 12/09/2018, n.5334. Fonte: Diritto & Giustizia 25 Gennaio 2019).

18. AVVISO ORALE E FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO

Tra i provvedimenti che si possono adottare per la prevenzione delle corse clandestine di cavalli vi è l'applicazione da parte dei Questori di misure, come l'Avviso orale e, soprattutto, il Foglio di via obbligatorio, previste dal D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Tali misure, infatti, costituiscono provvedimenti di natura amministrativa, adottati nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose, che hanno la finalità di prevenire la commissione di reati a prescindere da eventuali procedimenti penali o sentenze di condanna a carico dei soggetti colpiti. Esse hanno natura preventiva e sono basate su elementi di fatto indiziari, sicché il principio della presunzione di innocenza, applicabile in sede penale, non trova in tali casi applicazione, poiché le misure di prevenzione assolvono a una funzione anticipatoria rispetto all'azione antiggiuridica temuta da parte del sospettato, sul quale grava, in via meramente indiziaria, una ragionevole probabilità di reiterazione di propositi criminosi.

I soggetti destinatari di tali provvedimenti, in base all'art. 1 dal D.Lgs. 159/11, vanno individuati in:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Il Questore ha il potere discrezionale di irrogare le misure dell'Avviso orale e del Foglio di via obbligatorio nei confronti di quei soggetti che, sulla scorta di un giudizio prognostico di pericolosità basato su elementi di fatto attuali e concreti, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo una serie di beni giuridici, tra i quali la sicurezza e la tranquillità pubblica. La natura schiettamente preventiva e cautelare di tali misure non postula la prova dell'avvenuta commissione di reati; per la loro applicazione è infatti sufficiente l'individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (Cfr. T.A.R., Milano, sez. I, 02/11/2022, n. 2413). I procedimenti penali e di prevenzione, quindi, sono assolutamente autonomi e diverso è l'oggetto dell'accertamento tant'è che il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire elevato ad indice rivelato-

re della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale. (Cfr. Cassazione penale, sez. II, 26/04/2022, n. 24317).

In merito al Foglio di via obbligatorio, l'articolo 2 del Codice antimafia prevede che:

«1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento».

Il foglio di via obbligatorio assolve una funzione di prevenzione generale e, pertanto, non occorre la prova dell'avvenuta commissione di reati, ma è sufficiente una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi – desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, – da cui oggettivamente emerge una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, o di un pericolo anche soltanto potenziale di lesione all'ordine pubblico (Cfr. T.A.R., Roma, sez. I, 30/01/2023, n. 1682). Il Questore, quindi, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode nella materia, può legittimamente fondare il giudizio di pericolosità sociale anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti, trattandosi di verificare la ricorrenza di una fattispecie di pericolo in cui la finalità precipua è quella della prevenzione dell'attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato. «Assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei

medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica» (Consiglio di Stato, III, 03/04/23 n. 3407).

Per ciò che attiene l'Avviso orale, la fonte della norma è l'articolo 3 del Codice Antimafia che, tra le altre cose, stabilisce:

«1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa».

L'Avviso orale risponde ad esigenze di tutela della sicurezza pubblica e della tranquillità sociale, anticipando l'eventuale condotta criminosa del destinatario, sulla base di una valutazione prognostica dei fatti sui quali si fonda il giudizio di pericolosità sociale; ai fini dell'emissione della misura non è necessaria la sussistenza di prove o gravi indizi di colpevolezza in merito alla commissione di reati, ma è sufficiente la presenza di meri indizi e circostanze fattuali tali da poter presumere una certa qual pericolosità sociale dell'indiziato (Cfr. T.A.R., Bari, sez. II, 13/07/2023, n. 996).

Questo provvedimento può essere basato su meri sospetti purché, ovviamente, sorretti da adeguata motivazione. A differenza di quanto la legge richiede per le ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all'Avviso orale risulta essere meno stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le misure di prevenzione. Il giudizio sulla pericolosità sociale, che deve precedere il provvedimento di avviso orale,

non richiede pertanto la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale (Cfr. T.A.R., Catanzaro, sez. I, 11/07/2022, n. 1268). È sufficiente, quindi, che l'Autorità di polizia sospetti semplicemente la presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antiggiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'Avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali. In conclusione, tale misura di prevenzione può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (Cfr. T.A.R., Catanzaro, sez. I, 27/12/2023, n. 1702).

In merito all'applicazione delle misure dell'Avviso orale e del Foglio di via obbligatorio a carico di persone coinvolte nelle corse clandestine di cavalli e scommesse ippiche si registrano diversi precedenti:

- ◆ Febbraio 2024, Questore di Caltanissetta, emissione di 27 provvedimenti di avviso orale nei confronti dei responsabili della corsa clandestina di cavalli, effettuata il 20 ottobre 2023, nel Comune di Niscemi;
- ◆ Giugno 2012, Questore di Ragusa, emissione della misura preventiva dell'allontanamento dalla provincia, con foglio di via obbligatorio a carico di 44 persone coinvolte in una corsa clandestina effettuata il 1° giugno 2012 sulla strada provinciale tra Pozzallo e Pachino.

- ◆ Novembre 2011, Questore Frosinone, emissione del foglio di via obbligatorio a carico di 7 pregiudicati coinvolti in una corsa clandestina di cavalli effettuata il 28 novembre 2011 a Piedimonte San Germano (FR).
- ◆ Giugno 2011, Questore di Ancona, emissione del Foglio di via obbligatorio a carico di 27 persone coinvolte in una corsa clandestina svolta il 16 gennaio 2011 a Falconara Marittima (AN).
- ◆ Settembre 2010, Questore di L'Aquila, emissione del foglio di via dal Comune di Avezzano, a carico di soggetti coinvolti in una corsa clandestina di cavalli effettuata il 5 settembre 2010.
- ◆ Luglio 2010, Questore Varese, emissione di 3 provvedimenti di Foglio di via obbligatorio a carico di persone colte in fragranza di reato di scommesse clandestine nei pressi del locale ippodromo.
- ◆ Maggio 2010, Questore di Bari, emissione di un Avviso orale a carico di un soggetto che aveva organizzato una gara di trotto per commemorare a distanza di un anno la morte di un capo clan.

Ovviamente tale elenco è parziale e ha una funzione meramente indicativa.

19. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice penale

Articolo 544-bis c.p. – (Uccisione di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Articolo 544-ter c.p. – (Maltrattamento di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma primo deriva la morte dell'animale.

Articolo 544-quater c.p. – (Spettacoli o manifestazioni vietati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo

comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Articolo 544-quinquies c.p. – (Divieto di combattimenti tra animali) – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

– Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Articolo 727 c.p. – (Abbandono di animali) – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Articolo 348 c.p. – (Esercizio abusivo di una professione) – Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere

il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Articolo 110 c.p. – (Pena per coloro che concorrono nel reato) – Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 416 c.p. – (Associazione per delinquere) – Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è com-

messo in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Codice antimafia

Articolo 2 Codice antimafia – D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – (Foglio di via obbligatorio) - 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento.

Articolo 3 Codice antimafia – D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – (Avviso orale) –

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta gior-

ni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

- 3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenni è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.
- 6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.
- 6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.
- 6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

20. GIURISPRUDENZA

Corse clandestine

«L'art. 544-quinquies c.p. si perfeziona per effetto tanto del requisito formale, ovverosia dalla mancanza di autorizzazione alla competizione equestre quanto dalle oggettive condizioni di pericolosità per l'integrità fisica dei cavalli, messa a repentaglio dalle modalità di svolgimento delle corse avuto riguardo tanto alla morfologia dei terreni e alle anomale conformazioni dei circuiti sui quali hanno luogo, quanto alle condizioni di sovraeccitazione in cui sono costretti a gareggiare» (Cassazione penale sez. III – 10/05/2023, n. 24673).*

«In tema di corse clandestine di cavalli il perfezionamento del reato di cui all'art. 544-quater c.p., è integrato dallo strazio cui sono sottoposti gli animali per essere costretti a gareggiare in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche (nella fattispecie la Corte evidenzia l'uso di sostanze dopanti e come fossero le modalità esecutive delle competizioni – organizzate su terreni incompatibili con l'andatura dei cavalli, quand'anche condotti al trotto, costituiti o da strade asfaltate o comunque da piste non autorizzate, ma predisposte occasionalmente con una rudimentale apertura di pista volta soltanto a delimitare il campo di gara, ma

non certo a rendere il terreno adatto alle caratteristiche etologiche degli animali così da attutire l'impatto degli zoccoli ed evitare scivolamenti, e caratterizzate nel loro svolgimento dalle grida a squarciagola degli astanti, molti dei quali interessati all'esito delle scommesse giocate, che seguivano la corsa a bordo delle proprie auto suonando incessantemente il clacson contribuendo con il frastuono così provocato a stordire ulteriormente i cavalli impegnati nella gara – a determinare le condizioni di sofferenza degli animali)». (Cassazione penale sez. III – 10/05/2023, n. 24673). *

«Il pieno coinvolgimento nella pianificazione e nell'allestimento delle corse, nel coordinamento delle mansioni dei concorrenti in gara e la fungibilità dei ruoli di volta in volta rivestiti, non consentono di ridurre tale condotta a quella di un mero partecipe, ovvero sia di un ordinario competitore quale potrebbe un fantino che scenda in gara in sella al suo cavallo (nella fattispecie si tratta di un soggetto condannato per organizzazione di corse clandestine di cavalli che aveva fatto ricorso per vizio di violazione di legge riferito agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. ritenendo che le condotte punite da entrambe le norme sono costituite dall'attività di organizzazione, direzione e promozione e non quella della mera partecipazione, come, a suo dire, erroneamente ritenuto dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello)» (Cassazione penale sez. III – 10/05/2023, n. 24673).*

«Quanto alla fattispecie di cui all'art. 544-quinquies c.p., non possono ritenersi pertinenti le obiezioni difensive circa il mancato verificarsi di pericoli concreti a carico dei cavalli durante lo svolgimento delle gare, dovendosi ribadire in tal senso l'orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 42434 del 07/05/2015, Rv. 265334), secondo cui, in tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l'integrità fisica di questi ultimi, che rende tali com-

petizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544-quinquies c.p., va valutato in concreto sulla base di un criterio "ex ante" in relazione sia alle peculiarità della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, oltreché alle circostanze di tempo e di luogo, alle caratteristiche strutturali degli impianti e alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque a diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte. Ora, nel caso di specie, non c'è dubbio che lo svolgimento delle gare sull'asfalto, in piste non delimitate e nelle prime ore del giorno, con una presenza notevole di persone e mezzi, fosse idoneo, anche alla luce della mancanza di un presidio veterinario, a mettere in pericolo la salute degli animali, peraltro addestrati precedentemente con le modalità violente riportate nelle sentenze di merito» (Cassazione penale sez. III – 12/07/2019, n. 50778) *.

«La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta "senza necessità" (Cass., Sez. III, 30/11/2007, n. 44822). Con il delitto di maltrattamento di animali concorre poi, nella specie, anche quello di organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544-quinquies, primo comma, c.p.) e di relative scommesse sulle competizioni stesse (art. 544-quinquies, terzo comma, c.p.). Ciò consente anche la configurabilità del reato associativo (art. 416 c.p.). (Fattispecie: il Tribunale di Messina ha ritenuto sussistere il vincolo associativo tendenzialmente stabile e permanente tra diverse persone desumibile dall'univoco e ripetitivo *modus operandi* dei sodali, i quali sottoponevano gli animali a stress psicofisici e fatiche incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, sottoponendoli ad allenamenti massacranti, a vere e proprie sevizie - percosse mediante

l'uso di bastoni e di caschi da motociclista - nonché ricorrendo al doping sistematico allo scopo di aumentare il rendimento fisico degli animali. Il tutto era finalizzato all'organizzazione di vere e a proprie corse clandestine)» (Cass. Pen., Sez. III, 28 febbraio 2012, Sent. n.7671).

«La fattispecie dell'art. 544-quinquies c.p., che mira a reprimere le competizioni clandestine tra animali, richiede per il suo perfezionamento l'assenza di un'autorizzazione allo svolgimento della gara e la idoneità della stessa a mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali coinvolti» (Cass. Pen. III Sez., Sent. n. 42072, ud. del 06/10/2011, Pres. Ferrua).

Concorso

«Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, anche "in corso d'opera", purché, in tal caso, vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata fattispecie concorsuale» (Corte di Appello di Trento, 01/03/2022, n. 31. Fonte: Guida al diritto 2022, 48).

«Chi svolge l'attività di palo è un partecipante essenziale ad una rapina ed a qualsiasi altro reato commesso da più persone in concorso tra loro, dato che guarda le spalle dei suoi compagni e compartecipanti e previene eventuali sorprese che possono disturbare la loro opera» (Cassazione penale, sez. II, 17/03/2015, n. 14896. Fonte: Diritto & Giustizia 2015, 13 aprile).

«In tema di concorso, la condotta del soggetto che funge da palo e che utilizza ai fini del controllo del territorio il telefono cellulare, onde monitorare in tempo reale l'arrivo di elementi di disturbo, determina un contributo agevolatore di indubbia gravità che ne giustifica la piena e paritaria affermazione di responsabilità; quand'anche infatti il crimine si fosse comunque compiuto, anche senza l'apporto causale agevolatore, la circostanza che la condotta del concorrente rafforzi il proposito criminoso o lo faciliti, aumentando le possibilità di riuscita, fa sì che anche il partecipe soggiaccia alla pena comminata all'autore» (Corte di Appello di Torino, sez. III, 04/06/2012. Fonte: Giur. merito 2012, 11, 2412).

«Le condotte dei compartecipi non devono necessariamente configurarsi come essenziali nella commissione del reato, poiché nel concorso di persone il momento della realizzazione criminosa si compone attraverso il convergere delle condotte singole, allorché esse siano apportatrici di un coefficiente causale alla realizzazione della fattispecie, ancorché non decisivo ma comunque idoneo a rendere la realizzazione medesima più probabile, più pronta, più sicura o più grave, non essendo richiesto che ciascun concorrente partecipi ad ogni singola fase dell'«*inter criminis*»» (Tribunale di Udine, 29/07/2008. Fonte: Redazione Giuffrè, 2008).

Associazione per delinquere

«Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione

dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi» (Cassazione penale, sez. II, 08/03/2023, n. 22906. Fonte: CED Cass. pen. 2023).

«La stabilità del ruolo rivestito nel sodalizio criminoso e al contempo il fattivo contributo causale apportato al suo mantenimento in vita, concorrenti entrambi a delineare il *pactum sceleris*, può essere individuata nei plurimi interventi vuoi come giudice di gara, vuoi quale fornitore dell'occorrente per ferrare i cavalli, vuoi nel mettere a disposizione la propria autovettura per aprire, una volta applicato il montante nella parte posteriore, la pista, vuoi quale detentore dei farmaci dopanti, vuoi altresì nell'essere detentore di un cavallo risultato positivo alle analisi, segno del suo diretto coinvolgimento nei maltrattamenti nell'accezione esplicitata dall'art. 544-ter c.p. inferti agli animali, nonché dell'assiduità dei contatti con numerosi altri sodali» (Cassazione penale sez. III – 10/05/2023, n. 24673).

«Il discrimine tra concorso di persone nel reato continuato e partecipazione al reato associativo va individuato nella natura dell'accordo criminoso: mentre nel primo caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale a realizzare più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono più verso uno scopo unitario, nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antiggiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso» (Corte di Appello di Napoli, sez. VI, 11/04/2023, n. 329. Fonte: Guida al diritto 2023, 31).

«La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi» (Cassazione penale, sez. III, 18/11/2022, n. 2351. Fonte: CED Cass. pen. 2023).

«Può utilmente richiamarsi, a tal propositivo, il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo. Oltre a ciò, va richiamato il principio, elaborato in relazione al sodalizio ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ma estensibile, per evidente identità di ratio, a ogni fattispecie associativa, secondo cui ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'*affectio* di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per in periodo di tempo limitato (Fattispecie: associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione di corse clandestine di cavalli. I giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato fosse consapevole anche per il delicato e centrale ruolo che assumeva, ossia quello di somministrare ai cavalli sostanze dopanti in vista delle gare clandestine, che il proprio contributo si inseriva nell'ambito del programma criminoso del sodalizio)» (Cassazione penale sez. III – 27/04/2022, n. 21027).*

«In tema di associazione per delinquere, per l'integrazione del reato di cui all'art. 416 c.p. è richiesta l'adesione all'accordo criminoso per un periodo tendenzialmente stabile e non anche la partecipazione a tutti i reati-fine, che anzi può anche mancare del tutto» (Tribunale, Salerno, sez. III, 03/02/2021, n. 141. Fonte: Redazione Giuffrè 2021).

«Alla luce della indeterminatezza dei reati fine e della ripetizione nel tempo dei vari episodi illeciti, compiuti secondo uno schema comportamentale ben preciso, che si rinnovava in occasione di ogni competizione clandestina, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto applicabile non la disciplina del concorso di persone, ma la fattispecie associativa, ciò in sintonia con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442 e Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009), secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è ravvisabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, come avvenuto nel caso di specie.

Né in senso ostativo alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p., si pone il rilievo circa la frequente contrapposizione tra i vari sodali, culminata anche in momenti di forte tensione, posto che, come sottolineato in maniera non illogica dalla Corte territoriale nella senten-

za impugnata, “interessi personali e spinte egoistiche non escludono affatto la necessità per tutti questi soggetti di operare sinergicamente, quale condizione imprescindibile per l’organizzazione delle gare e lo sviluppo dell’allettante giro di scommesse a ciò legato” (Fattispecie: associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di corse clandestine di cavalli. Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno ragionevolmente valorizzato il *modus operandi* dei sodali, i quali provvedevano a organizzare in maniera costante e con cadenze regolari le corse clandestine, che si svolgevano secondo un rituale consolidato, in giorni e orari concordati, gestendo le scommesse collegate alle competizioni. A ciò si affiancava una serie di attività collaterali, consistenti nell’acquisto e nell’addestramento dei cavalli, destinatari non solo di allenamenti e pratiche a dir poco estenuanti, ma anche di assurde vessazioni fisiche, oltre che di trattamenti sanitari del tutto arbitrari e in ogni caso sganciati da finalità terapeutiche, ma finalizzati solo a incrementarne le prestazioni fisiche in modo incontrollato, mediante la disponibilità di farmaci di vario tipo presenti nelle diverse stalle. Quando poi veniva assunto l’impegno di partecipare a una determinata corsa, gli accoliti si mobilitavano con una collaudata ripartizione dei ruoli, preparando il cavallo destinato a gareggiare, concorrendo nella divisione delle spese per l’acquisto dei farmaci, pagando il cd. “lascito” e concorrendo alla ripartizione delle vincite, distribuite tra coloro che avevano preventivamente collaborato)» (Cassazione penale sez. III – 12/07/2019, n. 50778). *

«Nel reato di associazione per delinquere capo è non solo il vertice dell’organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicitarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Cassazione penale, sez. II, 12/02/2021, n. 7839. Fonte: CED Cass. pen. 2021).

Maltrattamento di animali

«Nel maltrattamento di animali la lesione non deve essere necessariamente cronica. Sussiste il reato di cui all'art. 544-ter c.p. anche se le lesioni provocate non sono croniche» (Cass. Pen. sez. III, 17/04/2019, n.29510).

«Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544-ter, in relazione all'art. 582 c.p., l'omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione dell'integrità dell'animale» (Cass. Pen. sez. III, 15/01/2019, n. 22579).

«Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva (Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013 – dep. 29/07/2013, Prota e altro, Rv. 25591001). (...) Il protrarsi della malattia senza adeguate cure, per limitarla o debellarla, configura, quindi, le lesioni rilevanti ex art. 544-ter c.p.» (Cass. Pen. sez. III, 15/01/2019, n. 22579). *

«La condotta tipica integrante il reato di cui all'art. 544-ter c.p. è costituita, invero, non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la diversa ipotesi contravvenzionale sanzionata dall'art. 727 c.p., bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento, estrinsecantesi alternativamente o in lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nella sottoposizione a

sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie» (Cass. Pen. sez. III, 17/04/2019, n. 29510).

«Integra il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell'animale, e pertanto è già di per sé fattore tale da costituire l'elemento materiale del reato, il tenere lo stesso, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un'adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità» (Cass. Pen. sez. III, 16/01/2018, n. 8036. Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 21 febbraio 2018).

«L'art. 544-ter prevede, accanto ad una condotta generatrice di lesioni, altra condotta ugualmente rilevante sul piano penale che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. La nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza; inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie del maltrattamento nei termini oggi richiesti dal legislatore». (Cass. Sez. III n. 39159 del 24 settembre 2014 – c.c. 27 mar 2014).

«Nel concetto di maltrattamento trovano spazio e rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi ca-

pacì di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all'animale una lesione ovvero lo sottopongono a sevizie o comunque a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale» (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).*

«Il maltrattamento di animali non consiste nella sola violenza fisica, rientrandovi anche le situazioni ambientali anomale ed altri comportamenti sia omissivi che commissivi» (Cass. Pen., sez. III, 22 gennaio 2002, n. 8547).

«La giurisprudenza ha affermato che un atto di crudeltà si caratterizza per l'assenza di un giustificato motivo: "la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abietto o futile, rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità" (Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668). Quanto al requisito della mancanza di necessità, detto concetto non prevede solo le scriminanti previste dagli artt. 52 (legittima difesa) e 54 (stato di necessità) c.p., ma anche "ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile» (Cass. Pen., 28.2.1997, n. 1010).

Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

«È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di Abbandono di animali, ex art. 727, comma 2, c.p. non si postuli la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevino tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria»

(Cassazione Penale, n. 537 del 08.11.2022-11.01.2023, Sez. 3. Fonte: La giurisprudenza: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida).

«L'ipotesi di reato di cui all'art. 727, secondo comma, c.p. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (vedi Sez. 7, n. 46560 del 10/07/2015, Francescangeli e a., Rv. 265267), compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria (Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat, Rv. 253882)» (Cass. Pen. Sez. 3 Num. 537 Anno 2023, Data Udienza: 08/11/2022).

«Rientra tra le condotte previste e punite dall'articolo 727, comma II, del Codice Penale la detenzione di due cavalli in condizioni incompatibili con la loro natura, in particolare predisponendo loro un ricovero inadeguato, in condizioni di incuria e sostanziale isolamento, comportamento che ha determinato altresì lo stato di denutrizione di uno dei due animali (Fattispecie: detenzione di cavalli in stato di abbandono, senza protezione da eventi meteorologici, con disponibilità inadeguata di acqua e fieno)» (Tribunale di Pavia, Sent. 541/2022 del 22/03/22). *

«Il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p. è configurabile anche in presenza della sola incompatibilità delle condizioni di custodia degli animali con le loro caratteristiche etologiche, prescindendo da malattie o degenerazioni del loro stato, qualora tali condizioni siano, come ritenuto nella specie, produttive di gravi sofferenze. Anche le sole condizioni dell'ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l'animale, quando sono incompatibili

con la sua natura» (Cass. Sez. 6, n. 17677 del 22/03/2016, Borghesi; Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016, Bartozzi).

«Il fatto di lasciare pascolare allo stato brado cavalli malnutriti e assetati, con uno, proprio per aver cercato di bere, in difficoltà perché finito in una bozza fangosa dalla quale non usciva ad uscire, integra il reato di cui all'art. 727 per detenzione di animali in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze. (Il giudice ha tenuto conto del peculiare metodo di allevamento dei cavalli di razza maremmana, vale a dire, tenuti in libertà. Ciò non di meno tale condizione non è equiparabile tout court a quella del cavallo selvaggio tanto è vero che i cavalli in questioni erano riconducibili a precisi allevamenti ed allevatori, i quali ultimi, di conseguenza, mantenevano una responsabilità di questa vita all'aperto condotta dagli animali e del loro approvvigionamento per vie naturali. Ciò, specie quando le condizioni climatiche o ambientali possono essere tali da rendere difficile la sopravvivenza autonoma dei cavalli. Gli animali presentavano segni evidenti di magrezza e, soprattutto, erano afflitti chiaramente da una carenza di acqua, tanto che erano costretti ad abbeverarsi nell'unica pozza disponibile, praticamente invasa dal fango e, di fatto, ridotta ad una trappola pericolosa nella quale l'animale, che vi si era avventurato per necessità, non essendovi alternative, era rimasto intrappolato. Inizialmente era stata contestata la violazione dell'art. 544-ter c.p., ma, in sentenza, il giudice ha riqua-
lificato il fatto nell'ipotesi detta)» (Cass. Pen., III Sez. UD. 2/10/13, Sent. n. 2852/14). *

«La nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accudimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura». (Cass. Pen., Sez. III, 10/10/2012, ud. 10/10/2012, dep.07/02/2013, Sent. n. 5971).

Doping e somministrazione sostanze vietate

«La circostanza che non sia stato possibile appurare attraverso le indagini del crine o del siero l'epoca della somministrazione dei farmaci non ne intacca gli effetti dannosi sulla loro salute conclamati dalle perizie veterinarie che, valutati unitamente alle condizioni di pericolosità, svolgendosi le competizioni sull'asfalto o comunque su piste non autorizzate e dunque non previamente vagliate in ordine alle dimensioni, al raggio di curvatura e allo stato del terreno in relazione alle capacità fisiche dei quadrupedi, integrano la fattispecie delittuosa di cui all'art. 544-ter c.p.» (Cassazione penale sez. III – 10/05/2023, n. 24673).*

«Non è necessario che vi sia la prova di un danno nei cavalli ai quali sono stati somministrati farmaci, potendosi presumere, come ritenuto dalla Suprema Corte, che la somministrazione dei farmaci senza necessita alcuna è già lesiva del benessere psicofisico dell'animale, così come la sottoposizione ad attività faticosa e stressante per il cavallo cui sono stati somministrati farmaci necessari è lesivo della salute dell'animale. Né rileva che i cavalli non abbiano partecipato a vere e proprie competizioni perché ciò che rileva (in questa sede, ndr) non è la somministrazione di sostanze dopanti ma la sottoposizione a trattamenti dannosi per la salute, ed è innegabile che la partecipazione alle corse di addestramento in circuiti che riproducono fedelmente il tracciato agonistico implica un impegno fisico ed uno stress per il cavallo per nulla trascurabile (Fattispecie: somministrazione di farmaci ai cavalli impegnati in attività ufficiali di addestramento. In primo grado vi era stata assoluzione, ma la Corte, accogliendo il motivo di appello presentato dal p. m., ha riconosciuto come penalmente rilevante la condotta contestata)» (Corte di Appello di Firenze, II Sez. Pen., Sent. n. 1142 del 10/03/2023).*

«L'art. 544-ter c.p., comma 2, sanziona alternativamente due condotte, di cui la prima configura un reato di pericolo e la seconda, invece, un reato di danno. Invero, nel primo caso viene punita la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell'animale. Dunque, tale condotta criminosa rappresenta un reato di pericolo presunto, in quanto il legislatore non richiede alcuna verifica in relazione alle conseguenze della suddetta somministrazione. Quest'ultima può avere ad oggetto sostanze stupefacenti, che possono consistere in qualsiasi sostanza con effetto psicotropo e stupefacente in senso lato, o sostanze vietate, le quali rispondono a un concetto normativo, che include tutte le sostanze, diverse da quelle stupefacenti, la cui somministrazione agli animali è vietata da una qualsiasi norma dell'ordinamento giuridico. Nel secondo caso previsto dall'art. 544-ter c.p., comma 2, viene punita, invece, la condotta di sottoposizione a trattamenti che cagionano un danno alla salute dell'animale, la quale configura un reato ad evento. Invero, tali trattamenti - che possono consistere in ogni genere di comportamento, intervento od operazione sugli animali - devono costituire l'antecedente causale di un danno alla salute, il quale deve essere oggetto di specifico accertamento nel caso concreto» (Cassazione penale sez. III - 11/05/2021, n. 32602). *

«Integra il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter, comma 2, prima ipotesi, c.p. la condotta di chi somministri agli stessi vaccini vietati, a prescindere dall'accertamento della dannosità per la loro salute, trattandosi di un reato di pericolo presunto» (Cassazione penale sez. III, 11/05/2021, n. 32602. Fonte: Diritto & Giustizia 2021, 2 settembre; nota di: Attilio Ievolella).

«Al riguardo, del tutto condivisibile è la lettura offerta dai Giudici del merito quanto alla riconducibilità della

condotta alla fattispecie di cui all'art. 544-ter c.p.. Come è stato già osservato da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 40648 del 23/09/2015, dep. 2016, Dall'Olio, Rv. 267653), la norma in questione prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti o vietate, ipotesi di maltrattamenti quindi legata al solo fatto della somministrazione di sostanze vietate all'animale. Tutto ciò, naturalmente, a prescindere dall'intrinseca rischiosità di condotte siffatte per la salute tanto degli animali, quanto dell'allevamento interessato» (Cassazione penale sez. III – 06/11/2020, n. 19141). *

«La somministrazione ad un animale di sostanze dopanti o vietate, ivi compresa l'inoculazione di un vaccino vietato al di fuori del quadro di controlli dell'autorità, integra il reato di maltrattamento agli animali punito dall'art. 544-ter c.p.» (Cassazione penale sez. III, 06/11/2020, n.19141).

«La condotta di somministrazione ad un cavallo delle sostanze di cui all'allegato 1 del regolamento UNIRE, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, a prescindere dalle relative quantità, integra sia il reato previsto dall'art. 1, l. n. 401 del 1989, che quello di cui all'art. 544-ter c.p., in quanto non solo compromette il corretto e leale svolgimento della competizione alla quale l'animale deve prendere parte, ma, inoltre, mette a rischio la salute del medesimo» (Cass. Pen. sez. III, 09/06/2017, n. 38647. Fonte: CED Cass. pen. 2017).

«Deve essere affermato il principio di diritto che la somministrazione di sostanze vietate ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento UNIRE approvato con D.M. 16 ottobre 2002, n. 797, integra il reato di cui all'art. 544-ter c.p. (Fattispecie: somministrazione di sostanza vietata a cavallo gareggiante in competizione sportiva presso un

ippodromo» (Cassazione penale sez. III – 09/06/2017, n. 38647).*

«L'art. 544-ter c.p., comma 2, nella sua formulazione successiva alla introduzione della nuova fattispecie delittuosa per effetto della L. 20 luglio 2004, n. 189, prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali: recita, infatti, il citato secondo comma “La stessa pena (prevista dall'art. 544-ter c.p., comma 1) si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”. Si tratta quindi di una ipotesi di maltrattamenti legata - in riferimento alla prima parte del secondo comma in esame - al solo fatto della somministrazione di sostanze vietate all'animale, sicché una volta accertato tale evento non occorre altra indagine (v. Sez. 3; 23.9.2015 n. 40648 cit. non massimata sul punto) Peraltro in altra precedente decisione di questa Sezione (Sez. 3: 3.2.2011 n. 23449 D.M.G., non massimata) è stato precisato che la sottoposizione di un animale a doping costituisce di per sé danno per l'animale alla sua salute e quindi maltrattamento, in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 376 del 2000, art. 1, comma 2, che definisce “doping” la somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche degli atleti (o degli animali)» (Cassazione penale sez. III –24/05/2016, n. 5235).

«La somministrazione senza prescrizione medica di farmaci antinfiammatori ad un cavallo, eseguita da soggetto privo di apposito titolo professionale abilitante all'esercizio della professione sanitaria al fine di consentire all'animale di partecipare ad una corsa, costituisce condotta inquadrabile nei delitti di maltrattamento di

animali, di frode in competizioni sportive e, in ultimo, di abusivo esercizio di una professione» (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235. Fonte: Diritto & Giustizia 2017, 6 febbraio; nota di: Paolo Grillo).

«È ravvisabile il reato di maltrattamento di animali, previsto dall'art. 544-ter, comma 2, c.p., nella somministrazione di sostanze medicamentose ad un cavallo, senza prescrizione medica e con l'unica finalità di superare quella che altrimenti sarebbe stata l'impossibilità della sua partecipazione ad una gara» (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235. Fonte: Riv. pen. 2017, 3, 221).

«La somministrazione non sotto diretto controllo medico di sostanza medicamentosa con il malcelato fine di lenire il dolore ma in realtà con il proposito di consentire ad un cavallo afflitto da patologie muscolari di partecipare ugualmente ad una gara alla quale in presenza di dolore non avrebbe potuto partecipare integra una ipotesi di maltrattamento perché non garantisce il benessere dell'animale; né una apparente e temporanea situazione di benessere vale ad escludere la configurabilità del reato in quanto il concetto di benessere evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale in quanto essere senziente goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione ad opera dell'uomo di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale anche perché in realtà tale azione intende perseguire ben altra finalità. Senza dire che la somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo in vista della sua partecipazione ad una gara espone comunque l'animale, proprio perché non clinica-

mente guarito ed in buona salute ab origine a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni sportive) e rischi ulteriori che possano pregiudicarne in modo ancor più significativo il suo stato psico-fisico» (Cassazione penale sez. III - 24/05/2016, n. 5235).

«La somministrazione del diclofenac in quanto sostanza antinfiammatoria ed analgesica implica una alterazione delle condizioni fisiche del cavallo che viene posto in condizione di prendere parte ad una competizione cui non avrebbe potuto partecipare se non avesse assunto quella sostanza» (Cassazione penale sez. III - 24/05/2016, n. 5235).

«Sebbene non incluso nella lista delle sostanze dopanti, il diclofenac, comunemente noto commercialmente come Voltaren, è un farmaco antinfiammatorio che pur non aumentando le capacità dell'atleta (o dell'animale impiegato in attività sportive), tuttavia gli consente di essere attivo e quindi partecipare a una gara-competizione anche se il suo stato fisico non glielo consentirebbe: in altri termini non è consentita la pratica di trattare determinate malattie o lesioni in modo da far passare il dolore, senza che il soggetto sia clinicamente guarito e permettere la partecipazione ad una competizione alla quale non avrebbe potuto prendere parte proprio perché non guarito. Rientra peraltro nel concetto di doping quella pratica che permette all'uomo-atleta, ovvero all'animale, di ottenere un rendimento superiore alle doti fisiologiche possedute in quel determinato momento storico» (Cassazione penale sez. III - 24/05/2016, n. 5235).

«In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi, occorre distinguere tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. c.p.p. e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria anche se precedente all'acquisizione della no-

titia criminis, per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. c.p.p. poiché operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi *extra-processum*. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il prelievo compiuto su un cavallo in occasione di una competizione sportiva dagli organi dell'U-NIRE – Unione Italiana Incremento Razze Equine – fosse avvenuto di propria iniziativa nell'ambito di accertamenti amministrativi antidoping, di natura ispettiva, senza che, nel corso di essi, fosse stato possibile ipotizzare a carico del ricorrente, identificato, peraltro, solo successivamente, l'insorgenza di indizi di reità che avrebbero imposto l'adozione di garanzie)» (Cassazione penale sez. III, 24/05/2016, n.5235. Fonte: Cassazione Penale 2017, 7-08, 2864 CED Cass. pen. 2017).

«La somministrazione agli animali di sostanze vietate o stupefacenti è considerata una forma autonoma di maltrattamenti, che si realizza per il solo fatto di somministrare agli animali dette sostanze, senza che sia necessario per l'integrazione del delitto dimostrare che la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate abbia procurato un danno alla salute degli animali; dimostrazione invece necessaria per la realizzazione dell'altra forma di maltrattamenti prevista dal secondo comma nei termini i più ampi possibili, affinché possa ricadere nel reato de quo ogni altro possibile trattamento che procuri un danno alla salute degli animali» (Cass. Pen. 1 Sez. Sent. n. 33407, ud. dell'11/05/2012, Pres. Giordano).

«La condotta del veterinario che agevola la sottoposizione di cavalli ad addestramenti massacranti, sommini-

strando loro farmaci anabolizzanti, al fine di sottoporre gli stessi a corse clandestine non confacenti alle loro caratteristiche etologiche integra il delitto di maltrattamento di animali» (Cass. Pen., Sez. III, 28/02/2012, Sent. n. 12763).

Esercizio abusivo della professione di veterinario

«La fattispecie di cui all'art. 348 del c. p., si configura con il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato» (Cassazione penale, Sezione II, 21 novembre 2023, n. 46703)

Confisca di animali

«In caso di confisca di animali oggetto di condotte illecite penalmente punite non è necessaria la previsione dell'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 544-sexies c.p., trovando quest'ultima applicazione unicamente per le più gravi ipotesi delittuose ex artt. 544-ter c.p., 544-quater c.p. e 544-quinquies c.p., concernenti l'offesa al sentimento per gli animali; l'art. 240, comma 2, c.p. si riferisce infatti ai casi in cui la detenzione della cosa costituisce comunque reato, ma non ai casi in cui la detenzione avviene con modalità illecite ma può avvenire, da parte del medesimo soggetto, con modalità lecite. Pertanto, la confisca degli animali può essere disposta soltanto se ricorrono i presupposti della confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, c.p., rientrando l'animale oggetto dell'illecita detenzione nel concetto di cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato. Il giudice sarà quindi chiamato a valutare se l'ablazione si giustifichi, nel caso specifico, nell'ottica di prevenzione speciale, connessa alla misura

di sicurezza, di non reiterazione del reato» (Cassazione penale sez. III, 23/03/2023, n. 23953).

«Secondo il testuale tenore dell'art. 544-sexies c.p., in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale vittima materiale dei reati *de quibus*, salvo che non risulti che lo stesso sia di proprietà di terzi» (Cass. Pen., Sez. III, Sent.n. 14973, ud. 06/11/2014).

«Non possono essere restituiti gli animali a chi, privandoli del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica e di ogni necessaria cura medica, costringendoli a vivere in un ambiente assolutamente carente dei più elementari requisiti di igiene e di sufficienti ripari dalle intemperie, li abbia sottoposti a gravi sofferenze, poiché risulta evidente lo stretto collegamento tra il possesso dei beni confiscandi e la possibilità di reiterazione del reato (Cassazione Penale Sez. IV 22.3.2007 n. 11982). Ne consegue che la confisca dei cani è indispensabile a prevenire la commissione di altri reati perché se tornassero nella disponibilità del colpevole oltre a subire nuovamente le condizioni di detenzione degradante e le gravi sofferenze consentirebbero al condannato di riprendere la condotta criminosa. Se non fossero confiscati, gli animali tornerebbero ad essere detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive per loro di ulteriori gravi sofferenze (nel caso di specie, il Tribunale ha condannato, ai sensi dell'art. 727 c.p. e disponendo, altresì, la confisca degli animali, un individuo per aver detenuto 333 cani ammassati in un unico concentramento dotato di spazi esigui, in promiscuità e in cattive condizioni igieniche)» (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).*

TAVOLA SINOTTICA DEI REATI RELATIVI ALLE CORSE CLANDESTINE DI CAVALLI PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPETENZA
Uccisione di animali	Art. 544-bis c.p.	<p>Penale: reclusione da quattro mesi a due anni</p>	<p>Il sequestro dell'animale morto può essere probatorio</p>	<p>Autorità Giudiziaria</p>
<p>Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)</p>	Art.544-ter c.p.	<p>Penale: reclusione da tre a diciotto mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro (la pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale)</p>	<p>Si. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato</p>	<p>Idem</p>
<p>Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute</p>	Art.544-ter c.p.	<p>Penale: reclusione da tre a diciotto mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro</p>	<p>Idem</p>	<p>Idem</p>

**TAVOLA SINOTTICA DEI REATI RELATIVI ALLE CORSE CLANDESTINE
DI CAVALLI PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI**

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPETENZA
<p>Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali</p>	<p>Art.544- quater c.p.</p>	<p>Penale: reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3.000 a 15.000 euro (la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri o se ne deriva la morte dell'animale)</p>	<p>Idem</p>	<p>Idem</p>
<p>Promuovere, organizzare, dirigere competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (Corse clandestine di cavalli, di cani, ecc.)</p>	<p>Art.544- quinquies c.p.</p>	<p>Penale: reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000 euro (la pena è aumentata da un terzo alla metà se tali attività sono compiute in concorso con minori o da persone armate; se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Solo per questi casi, previsti dall'art. 544-quinquies, comma 2, n. 1, 2, 3, c.p. è possibile l'arresto facoltativo in flagranza di reato - art. 381 c.p.p. - e l'applicazione delle misure cautelari personali - articoli 280, 287 c.p.p.)</p>	<p>Idem</p>	<p>Idem</p>

Proprietari o detentori (se consenzienti) degli animali usati nelle competizioni non autorizzate	Art.544-quinquies c.p	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Organizzare o effettuare scommesse sulle competizioni non autorizzate	Art.544-quinquies c.p	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Idem	Idem
Esercitare abusivamente la professione di medico veterinario	Art. 348 c.p.	Penale: reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.	No	Idem

A cura di *Ciro Troiano* – *LAV, 2024* – *Riproduzione Vietata*

Elenco delle abbreviazioni

A.G.:	autorità giudiziaria
art.:	articolo
Cass.:	Cassazione
Cfr.:	confronta
Cit.:	citazione
c.c.:	camera di consiglio
CdS:	codice della strada
c.p.:	codice penale
c.p.p.:	codice di procedura penale
dep.:	depositato/a
D.lgs.:	decreto legislativo
D.M.:	decreto ministeriale
D.P.R.:	decreto Presidente della Repubblica
Est.:	estensore
imp.:	imputato
Ord.:	ordinanza
n.°:	numero
op.cit.:	opera citata
pen.:	penale
p. e p.:	previsto e punito
p.g.:	polizia giudiziaria
p.m.r.:	pagamento misura ridotta
Pres.:	presidente
R.D.:	regio decreto
Rel.:	relatore
Sent.:	sentenza
Sez.:	Sezione

Note

- (1) Cfr., Luigi Alibrandi, "Il Codice Penale", ventesima edizione, Casa Editrice La Tribuna; L. Alibrandi e P. Corso, "I Nuovi Codice Penale e Codice di Procedura Penale", Casa Editrice La Tribuna; "Codice Penale e leggi complementari", Edizioni Simone, 2005.
- (2) Cfr. Silvia Krizia Radici, "Le Ecomafie", Tesi di Laurea, Università Studi Milano Bicocca, A.A.2003/2004.
- (3) Cfr. Roberto Isotti, "Relazione di perizia scientifica in materia zoologica", Asiago, 20 dicembre 1995.
- (4) Maria Elena Cassano, "Sicurezza e disagio sociale nel c.d. Decreto Salvini", Diritto Penale Contemporaneo, Fascicolo 9/2019.
- (5) Vincenzo Strippoli, "Tutela degli animali domestici", pag. 23, Maggioli, 2005.
- (6) Maurizio Santoloci, "Diritto all'Ambiente", Edizione Ambiente, Milano.
- (7) Maurizio Santoloci, op.cit.

Autore CIRO TROIANO
Responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV

Impronte Anno XLI - N.2 - marzo 2024
AUT. TRIB. ROMA 50/84 - dell'11.2.1984
ISCR. REG. NAZ. STAMPA 4086 - dell'1.3.1993
ISCR. ROC 2263 - anno 2001



Periodico associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
(USPI)

DIRETTORE RESPONSABILE Gianluca Felicetti

DIREZIONE E REDAZIONE

Sede Nazionale LAV - Viale Regina Margherita 177 - 00198 Roma
Tel. 064461325 - fax 064461326
www.lav.it

PROGETTO GRAFICO Marco Soellner

IMPAGINAZIONE Fabiola Corsale

STAMPA EdiThink Via degli Olmetti 40E - 00060 Formello (Roma)



CARTA FSC Misto

CHIUSO IN TIPOGRAFIA marzo 2024

Uso consentito citando la fonte: © Copyright LAV 2024

Ciro Troiano, napoletano, criminologo, perfezionato in “Antropologia Criminale e metodologie investigative”, formato in psicologia giuridica e psicopatologia forense, è responsabile dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV, struttura che ha fondato nel 1999. È socio qualificato della Società Italiana di Criminologia e socio dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. A lui si devono le parole e i concetti di “Zoomafia”, “Zoocriminalità minorile”, “Zoocriminologia”, “Criminologia dei diritti animali”.

Docente a contratto di “Criminologia dei crimini a danno di animali”, è referente per la Campania della Fondazione Antonino Caponnetto. Il suo nome è legato a numerose operazioni di polizia in difesa degli animali e della fauna. È stato più volte vittima di minacce e aggressioni. È stato direttore di corsi di formazione regionali per guardie zoofile e ha insegnato, presso le scuole della Polizia, dei Carabinieri e della Forestale, “tecniche di contrasto alla zoomafia” e “criminologia dei diritti animali”. È tra i docenti dei corsi di formazione organizzati dal Servizio Centrale Operativo, SCO, per operatori del Nucleo di Polizia dei Giochi e delle Scommesse della Polizia di Stato.

Nel 1997 ha ricevuto il premio nazionale “Miglior azione di conservazione” per la sua attività svolta in condizioni ambientali di notevole difficoltà. Nel gennaio 2001 la rivista “La Nuova Ecologia” lo ha collocato tra “I cento eroi mondiali dell'Ambiente”. Nel 2009 è stato insignito del “Premio San Francesco Città di Genova”. Nel 2011 gli è stato assegnato il “Premio Agorà” che viene conferito a “Uomini Normali” che si sono imposti per la loro “extra ordinarietà”, ad “eroi dei nostri tempi che, alla legalità, alla ricerca, alla cultura in genere, dedicano la loro quotidianità”. Nel 2018, nel corso del 25° Vertice Nazionale Antimafia, gli è stato assegnato il Premio “Scomodo” della Fondazione Caponnetto.

Cura annualmente la stesura del Rapporto Zoomafia. È autore di numerosi saggi e articoli. Tra i suoi testi: “Criminologia dei diritti animali (Roma, 1999); “Zoomafia, mafia, camorra & gli altri animali” (Edizioni Cosmopolis, Torino, 2000); “Bracconaggio & Criminalità” (Roma, 2001); “Combattimenti tra animali - manuale tecnico-giuridico per un'azione di contrasto” (Roma, 2006); “Il maltrattamento organizzato di animali – Manuale contro i crimini zoomafiosi” (Roma, quattro edizioni: 2007, 2011, 2016 e 2020); “Criminalità e animali: analisi criminologica del fenomeno e profili di politica criminale” (Roma, 2007); “Ho ucciso un po' di lucertole”, una ricerca su preadolescenti e animali in un'indagine svolta nelle scuole medie (Roma 2014); “Crimini sessuali contro gli animali - Caratteristiche, comportamento e profili di politica criminale”, (Roma, 2014); “Quel salvare che fa male” - L'accumulo di animali: analisi, prevenzione e strategie di intervento, (Roma 2017); “Preso dal nervoso, gli ho sparato – Vittime e offender nel maltrattamento di animali”, (Roma, 2021); “La Guardia Zoofila -manuale a quiz”, (2023). Con G. Bottinelli (curatore) e I. Marucelli ha partecipato alla redazione del volume “Il ciclo della criminalità ambientale: territorio, uomini e animali” (Roma, 2019). Ha curato la parte relativa alla tutela giuridica degli animali di “Il Codice dell'Ambiente”, CELT. Ha scritto, inoltre, le voci “Ecomafia” e “Zoomafia” per il “Nuovo Dizionario di Mafia e Antimafia”, a cura di M. Mareso e L. Pepino, EGA, (Torino, 2008); “Il business degli animali”, contributo al focus “La tutela giuridica degli animali”, *Silvae*, Rivista tecnico-scientifica del Corpo forestale dello Stato, 11/2009; la voce “Zoomafia” per il volume “Altri versi – Sinfonia per gli animali a 26 voci” (Oltre la specie, 2011); il capitolo “Zoomafia, sanzioni penali e funzioni di vigilanza” per il volume “La questione animale”, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, del “Trattato di Biodiritto”, diretto da S. Rodotà e P. Zatti (Milano, 2012); la voce “Zoomafia” per il “Dizionario Enciclopedico di mafie e antimafia” (Torino, 2013); il capitolo «L'accumulo nei “rifugi” di animali: gli “hoarders sfruttatori” e il business dei canili» per il volume “Una pericolosa arca di Noè – L'accumulo di animali tra cronaca e ricerca”, di E. S. Colombo, P. D'Amico, E. Prato-Previde, Edizioni Cosmopolis, Torino, 2015; i capitoli: “L'art. 544quinquies: divieto di combattimento tra animali”; “Zoomafia, tecniche di accertamento e contrasto”; “Zooerastia, analisi del fenomeno e tecniche di contrasto”; “Zoocriminalità minorile: accertamento, prevenzione e contrasto”; “Accumulatori seriali di animali, tecniche di accertamento e intervento” del Manuale giuridico “Norme di Diritto Penale e Amministrativo a Tutela degli Animali - Procedure e casi pratici, con focus su aspetti medici veterinari correlati”, a cura di C. Campanaro e M. Falvo, Arma dei Carabinieri, LAV, Roma 2020; “Bracconaggio e maltrattamento animale”, contributo a “I crimini contro gli uccelli selvatici. Approfondimenti tematici per un'efficace azione di contrasto”, ISPRA, 2022.